

# Il ministero giuridico di Benedetto XVI

Massimo Del Pozzo

SOMMARIO\*: PREMessa: 1. Un'indagine parziale e aperta. - 2. Un insegnamento più prezioso per i giuristi o per i canonisti? PARTE PRIMA. L'ANALISI DELLE "FONTI". - 3. L'attività giurisdizionale di Benedetto XVI. - 3.1. Benedetto XVI, legislatore. - 3.2. Benedetto XVI, amministratore. - 3.3. Benedetto XVI, giudice. - 4. Il magistero giuridico di Benedetto XVI. - 4.1. Il magistero alla Rota Romana. - 4.2. I Discorsi celebrativi di eventi ecclesiali. - 4.3. Il magistero itinerante giuridico-politico. - 4.4. Il magistero ai diplomatici e agli amministratori civili. - 4.5. Il magistero indirettamente giuridico. - 5. Il tema giuridico nelle encicliche e nelle esortazioni apostoliche di Benedetto XVI. - 6. L'apporto non magisteriale di Ratzinger-Benedetto XVI. PARTE SECONDA. L'ANALISI DEL PENSIERO: 7. La sensibilità di un "Papa teologo" per il problema giuridico. - 8. Il pensiero giuridico di Papa Benedetto. - 8.1. Il fondamento metafisico e naturale del diritto. - 8.2. La razionalità e oggettività di ciò che è giusto. - 8.3. Una concezione performativa dello «ius». - 9. Il contributo canonistico di Benedetto XVI. - 9.1. La verità del matrimonio. - 9.2. La promozione della giustizia penale. - 9.3. L'ermeneutica del diritto ecclesiale. CONCLUSIONE: 10. Un'indimenticabile lezione di riforma nella continuità

## PREMESSA

### 1. Un'indagine parziale e aperta

L'inattesa chiusura del pontificato di Benedetto XVI, che ha toccato e commosso tutto il mondo, è motivo di analisi e di riflessione circa l'apporto del 264° Successore di Pietro alla scienza giuridica: *che cosa lascia l'emerito Papa ai giuristi?* Lungi dall'esprimere apprezzamenti di circostanza o di cortesia, il bilancio di questi quasi otto anni di ministero ci sembra largamente fruttuoso e positivo. L'acume di uno dei più grandi pensatori a cavallo tra i due secoli e di un autorevolissimo protagonista del postconcilio<sup>1</sup> non ha mancato di orientare e illuminare il lavoro dei giuristi. La *sintesi del messaggio benedettino* ai cultori dello *ius*, in coerenza con la sua formazione e inclinazione speculativa, ci pare si indirizzi soprattutto a difendere la "verità del diritto" in un'epoca di non poca confusione e oscurità nella cultura cristiana<sup>2</sup>. I mirabili discorsi all'ONU<sup>3</sup> e al Bundestag<sup>4</sup> sono, ad esempio, un chiaro e pressante monito a non perdere di vista l'armonia tra natura e ragione che è alla base della tradizione giuridica greco-romano-scolastica. Un insegnamento tanto basilare e fondamentale non risulta purtroppo per nulla scontato e acquisito nella postmodernità. Benedetto XVI è stato allora un testimone critico dello sbandamento relativista del nostro tempo<sup>5</sup> e un sapiente maestro anche per la razionalità giuridica.

---

\* Il presente saggio costituisce un notevole ampliamento e approfondimento del nostro articolo *Il legato di Benedetto XVI ai canonisti* in corso di pubblicazione su *Ius Ecclesiae*, 25 (2013).

<sup>1</sup> È indicativo del ruolo svolto nell'assise conciliare e dell'approfondimento dei relativi insegnamenti da parte di Joseph Ratzinger il contenuto dell'ultimo *Incontro di Benedetto XVI con i parroci e i sacerdoti della Diocesi di Roma* del 14.II.2013, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) (i documenti del Pontefice e i testi magisteriali di cui non si indica la localizzazione possono agevolmente essere rinvenuti nel sito della Santa Sede).

<sup>2</sup> Lo smarrimento interessa soprattutto la cultura secolare ma non è esente da ricadute nell'orizzonte ecclesiale. Cfr. anche F. D'AGOSTINO, *Un magistero per i giuristi. Riflessioni sugli insegnamenti di Benedetto XVI*, Cinisello Balsamo 2011.

<sup>3</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite*, 18.IV.2008, «AAS» 100 (2008), pp. 331-338.

<sup>4</sup> Cfr. Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso di Benedetto XVI al Bundestag di Berlino*, 22.IX.2012, con commento di M. DEL POZZO, *L'intelligenza del diritto di Benedetto XVI*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 163-181.

<sup>5</sup> La "dittatura del relativismo" è una felice espressione dell'atteggiamento dispotico e oppressivo del pensiero debole e un costante fronte di lotta del magistero di Benedetto XVI (cfr. ad es. J. RATZINGER, *Omelia della Messa "pro eligendo Pontifice"*, 18.IV.2005; BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 5.VIII.2009, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, V

Prima di esplorare il contributo di Benedetto XVI al pensiero e alla prassi della giustizia nel mondo e nella Chiesa, conviene premettere un paio di considerazioni per delimitare il senso dell'indagine.

In primo luogo bisogna chiarire che il più significativo contributo del "Papa teologo" alla Chiesa è stato ovviamente di carattere prettamente dottrinale e magisteriale. Nel pontificato benedettino brillano soprattutto le ricche omelie, le profonde catechesi e le penetranti *lectiones divinae*. Nell'idealità del Supremo Pastore la missione di nutrire il gregge con la Parola di Dio e di confermare i fratelli nella fede è stata sicuramente dominante e preponderante<sup>6</sup>. I discorsi e le lezioni appaiono quasi come un genere minore e secondario, anche se per nulla trascurabile. Nell'orizzonte omiletico-mistagogico l'influenza *sub specie iuris* dell'impegno profuso logicamente è piuttosto limitata e contenuta. L'indole e l'esperienza docente ha dato luogo peraltro a lezioni o interventi davvero magistrali. Un discorso a parte bisognerebbe poi svolgere a proposito degli atti di governo (*infra* § 2). Il lascito ai giurisperiti pertanto rappresenta solo, per così dire, *una pepita d'oro in un'intera miniera*. L'evidenziazione dell'arricchimento del patrimonio giuridico (cui è circoscritta la nostra attenzione) non deve tradire insomma l'essenza e l'orientamento del ministero petrino di Benedetto XVI.

In secondo luogo, occorre precisare che in poche pagine è impossibile rendere ragione della mole di provvedimenti e insegnamenti resi dal Pontefice. In questa sede ci limitiamo quindi a un *esame parziale e frammentario* del pensiero e della produzione giuridica del Papa. Oltre che incompleta, l'*analisi* è chiaramente *aperta e provvisoria*. I tempi non sono probabilmente ancora maturi per tracciare un profilo attendibile e definitivo dell'opera e, soprattutto, dell'influenza di Benedetto XVI nel mondo del diritto<sup>7</sup>. La profondità e incisività del messaggio trasmesso richiede infatti una maggior sedimentazione e maturazione, solo il tempo e l'esperienza storica potranno assicurare una valutazione serena e pienamente rispondente.

## **2. Un insegnamento più prezioso per i giuristi o per i canonisti?**

L'interrogativo posto cerca di chiarire il senso e la portata di queste pagine: gli insegnamenti di Benedetto XVI hanno illuminato più il lavoro dei giuristi secolari o quello dei giuristi ecclesiali?<sup>8</sup>. La domanda contiene una prima sommaria e implicita conclusione: la valorizzazione e l'apprezzamento è rivolto soprattutto al contributo dottrinale e magisteriale del Papa alla scienza giuridica. Il Successore di Pietro non si è limitato logicamente all'istruzione e all'ammonizione, è intervenuto nelle scelte e nelle decisioni di governo<sup>9</sup>. L'*apporto più importante e significativo* di Benedetto XVI, specie in una prospettiva di durata o di lungo periodo, resta ad ogni modo quello *euristico o conoscitivo*. Conformemente all'indole essenzialistica e fondamentale e alla predisposizione al dialogo e al confronto col mondo culturale tipico dell'approccio ratzingeriano<sup>10</sup>,

---

[2009/2], pp. 79-83). In merito vd. anche M. INTROVIGNE, *Tu sei Pietro. Benedetto XVI contro la dittatura del relativismo*, Milano 2011.

<sup>6</sup> È abbastanza significativo il tenore della prefazione del Papa al primo volume della traduzione della sua *Opera omnia* in italiano: «Quando, dopo qualche esitazione, ho deciso di accettare il progetto di un'edizione di tutte le mie opere, avevo ben chiaro che doveva valere l'ordine delle priorità seguite dal Concilio e che quindi all'inizio doveva esserci il volume con i miei scritti sulla liturgia. La liturgia della Chiesa è stata per me fin dall'infanzia la realtà centrale della mia vita e alla scuola di maestri come Schmaus, Söhngen, Pascher e Guardini, è diventata anche il centro del mio impegno teologico» (J. RATZINGER, *Prefazione al Volume iniziale dei miei scritti, Opera Omnia, Teologia della liturgia*, vol. XI, Città del Vaticano 2010, p. 6).

<sup>7</sup> Gli insegnamenti e gli interventi del Pontefice in materia giuridica non solo non possono ritenersi pienamente definiti e sedimentati ma si auspica siano meglio recepiti, compresi e sviluppati in futuro.

<sup>8</sup> Cfr. anche P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, Relazione del 5.III.2013 nelle Giornate giuridiche lateranensi, in corso di pubblicazione nei relativi atti, ove si suggerisce l'uso della dizione "giurista ecclesiale" rispetto a quella di "canonista".

<sup>9</sup> Ogni Papa è chiamato ad essere un operatore, oltre che un maestro, di diritto.

<sup>10</sup> Joseph Ratzinger ha sempre cercato di andare alla radice e all'essenza delle questioni affrontate, soprattutto in ambito teologico.

il Papa ha inoltre prediletto i temi di fondo e svelato le aporie della post-modernità<sup>11</sup>. Non stupisce pertanto che il Santo Padre abbia avuto una spiccata attenzione per il pensiero giuridico secolare. Il diritto in generale dunque ha beneficiato della testimonianza e, oseremo dire, della “denuncia profetica” del Pontefice<sup>12</sup>.

L'impressione di un tesoro maggiore offerto ai giuristi rispetto ai canonisti si ribalta però se si considera che l'univoca categoria del giurisperdente, del cultore dell'arte del giusto, assorbe tanto gli uni quanto gli altri: essere canonista significa essere giurista<sup>13</sup>. I canonisti tra l'altro hanno a disposizione più materiali<sup>14</sup> e si trovano evidentemente in più stretta sintonia e affinità con i richiami papali<sup>15</sup>. Ciò non di meno si può ribadire che il ministero benedettino ha probabilmente arricchito la giuridicità comune o universale<sup>16</sup> più di quella canonica in particolare. Il passaggio consequenziale, forse non scontato, è che anche i canonisti hanno molto da imparare innanzitutto epistemologicamente e deontologicamente dal messaggio del Papa. La specificità settoriale richiede semmai un'opportuna adeguazione o contestualizzazione dei principi e delle istruzioni fornite<sup>17</sup>.

Di seguito, procederemo prima a un'indagine ricognitiva dell'abbondante materiale esistente, evidenziando principalmente i settori d'intervento e le aree di principale interesse (Parte I), tenteremo poi di enucleare il filo comune e gli elementi concettuali più significativi del magistero benedettino (Parte II) vuoi nel profilo giuridico generale vuoi in quello specifico canonistico. L'esposizione dei due ambiti, come vedremo, tende in parte a intrecciarsi e sovrapporsi. La sintesi della lezione ratzingeriana converge comunque nell'univoco ritorno della razionalità giuridica (secolare ed ecclesiale) nel solco della tradizione sapienziale classica.

## **PARTE PRIMA. L'ANALISI DELLE “FONTI”**

### **3. L'attività giurisdizionale di Benedetto XVI**

Anche se il più prezioso contributo di Benedetto XVI al sapere giuridico ci sembra rappresentato dall'autorevolezza e dallo spessore del pensiero<sup>18</sup>, non si può sottacere il rilevante peso degli interventi giurisdizionali. L'apporto giuridico del Pontefice si è espresso infatti *in primis* negli atti di governo e poi nelle parole e negli insegnamenti.

Essendo il diritto una scienza pratica, al di là dell'apporto speculativo e conoscitivo, interessa rilevare, per così dire, a tutto tondo il contributo del ministero benedettino alla causa della giustizia. La concreta configurazione e realizzazione del diritto nella vita della Chiesa influisce decisamente sulle stesse relazioni di debito, oltre a manifestare la *forma mentis* e l'atteggiamento del Pastore supremo. D'altronde in una prospettiva realista il rispetto dello *ius* non sta tanto nell'esortazione e nella predicazione quanto nell'attribuzione del dovuto che si esprime primariamente nel retto esercizio della funzione di governo. La legislazione, l'amministrazione e la

---

<sup>11</sup> Possono essere abbastanza indicativi dell'impostazione culturale ratzingeriana, tra gli altri: M. PERA, J. RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, Islam*, Milano 2004; J. RATZINGER, *L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture*, Siena 2005.

<sup>12</sup> La Chiesa è chiamata spesso a esercitare un ruolo scomodo e spiacevole ma estremamente utile e pertinente di denuncia profetica (CCE, n. 2036, cfr. anche PONTIFICIA COMMISSIONE “IUSTITIA ET PAX”, *La Chiesa e i diritti dell'uomo* [Documento di lavoro n. 1], Città del Vaticano 2011<sup>2</sup>).

<sup>13</sup> Si tratta della costante e ferma presa di posizione di J. Hervada: «Essere canonista è essere giurista. Poiché il diritto canonico è vero diritto, il canonista è un giurista. La sua missione, il suo ufficio, consiste nel determinare e dire il giusto – il diritto – nella Chiesa» (*Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, p. 48).

<sup>14</sup> Diversi interventi, si pensi ai *Discorsi alla Rota Romana*, riguardano prevalentemente l'ordinamento ecclesiale.

<sup>15</sup> L'ossequio effettivo e, ci si augura, anche affettivo è un dato presupposto nel sistema ecclesiale. Cfr. anche J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, «L'Osservatore Romano», 6.XI.2005, pp. 7-8.

<sup>16</sup> Ben esprime la considerazione unitaria della scienza giuridica l'opera curata da R. DOMINGO OSLÉ, *Juristas universales*, I-IV, Madrid - Barcelona 2004.

<sup>17</sup> Cfr. in questa linea il ns. commento *L'intelligenza del diritto di Benedetto XVI* (nt. 4), pp. 179-181.

<sup>18</sup> Il ministero di Benedetto XVI ci sembra insomma che meriti considerazione più per l'autorità della ragione che per la ragione dell'autorità.

giurisprudenza assumono quindi un valore molto importante e, in un certo senso, paradigmatico ed esemplare. La prassi e i frutti tangibili della giustizia sono la prima e, forse la più eloquente lezione di amore per il diritto. Esiste inoltre uno spiccato collegamento tra il pensiero o l'idealità e la conduzione e la guida della comunità.

Questo versante d'analisi chiaramente riguarda prevalentemente il diritto canonico, l'assetto dell'ordinamento ecclesiale<sup>19</sup>. L'attenzione principale in questo settore è riservata poi all'attività legislativa che rappresenta l'espressione più elevata e indicativa dell'indirizzo di governo.

### 3.1. Benedetto XVI, legislatore

L'attività legislativa costituisce dunque un primo doveroso ambito di esame dell'apporto benedettino allo *ius canonicum*<sup>20</sup>. Gli interventi legislativi esprimono tra l'altro le più chiare, consapevoli e durature direttive d'azione e d'indirizzo di un pontificato. Nel novero degli atti normativi di maggior portata del Pontefice si possono annoverare *una ventina di provvedimenti*<sup>21</sup>.

L'importanza e il numero dei provvedimenti chiaramente non sono minimamente paragonabili con quelli del suo illustre Predecessore<sup>22</sup>, ma non per questo sono atti privi di rilevanza e incisività. La stessa discrezione e modestia che ha accompagnato il portamento esteriore di Papa Benedetto ha, per così dire, caratterizzato il suo stile di governo. Se Giovanni Paolo II è stato probabilmente il più grande "promulgatore" della storia della Chiesa<sup>23</sup>, Ratzinger è stato, prima, un fidato collaboratore e revisore del *Corpus iuris canonici* moderno<sup>24</sup>, e, poi, un degno prosecutore e perfezionatore dell'opera di rivisitazione, riqualificazione e ammodernamento dello *ius Ecclesiae*. Benedetto XVI ha infatti completato l'*aggiornamento del sistema canonico* (si pensi alla *Lex propria* della Segnatura Apostolica<sup>25</sup> e al nuovo statuto dell'ULSA<sup>26</sup>) e ha cercato di *razionalizzare il funzionamento della Curia Romana* (introducendo, spostando o adeguando alcune competenze<sup>27</sup>).

L'ingenua presunzione di completezza e relativa definitività dell'assetto raggiunto, coltivata da alcuni, si è rivelata peraltro fallace e incerta. Il m. p. *Omnium in mentem*, a prescindere dalle perplessità e riserve sollevate<sup>28</sup>, ha dimostrato la possibilità e intenzione di procedere alla

<sup>19</sup> L'attività giurisdizionale chiaramente può avere un rilievo solo indiretto o derivato per la giuridicità extraecclesiale.

<sup>20</sup> C.J. Errázuriz M. differenzia opportunamente la configurazione, la realizzazione e la conoscenza nell'ambito della visione dinamica di ciò che è giusto nella Chiesa (*Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 210-268). La normativa e in generale la giurisdizione concernono i primi due aspetti, la scienza e l'approfondimento speculativo, cui ci riferiremo prevalentemente in seguito, riguardano invece la comprensione e la cultura del diritto ecclesiale.

<sup>21</sup> Delle costituzioni apostoliche di Benedetto XVI solo l'*Anglicanorum coetibus* (4.XI.2009, «AAS», 101 [2009], pp. 985-990) ha una portata generale, le altre riguardano l'istituzione di singole circoscrizioni ecclesiastiche o raggruppamenti, a tale documento bisogna aggiungere le 19 lettere apostoliche *motu proprio datae*, cui in parte faremo cenno in seguito.

<sup>22</sup> La maestosità dell'opera legislativa di Giovanni Paolo II farebbe sfigurare quella di qualunque altro Pontefice.

<sup>23</sup> La lunghezza del pontificato giovanneo-paolino e la provvidenziale esigenza storica della Chiesa hanno determinato una fecondità per numero e importanza di provvedimenti legislativi davvero fuori del comune. Per un inquadramento del rilievo della sua produzione cfr. anche L. GEROSA (Ed.), *Giovanni Paolo II legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture*, Città del Vaticano 2013; Z. GROCHOLEWSKI, *Giovanni Paolo II, legislatore*, «Ius Ecclesiae», 17 (2005), pp. 335-344.

<sup>24</sup> La definizione risale allo stesso Giovanni Paolo II all'atto della presentazione del CEO all'VIII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 25.X.1990, «Communicationes» 22 (1990), p. 208.

<sup>25</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. "*Antiqua ordinatione*", con la quale viene promulgata la "*legge propria*" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 21.VI.2008, con commento di J. LLOBELL, *La nuova "lex propria" della Segnatura Apostolica e i principi del processo canonico*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 441-477.

<sup>26</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. "*Venti anni orsono*", con cui viene approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 7.VII. 2009, con nota di A. PERLASCA, *Commento al nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 243-268.

<sup>27</sup> Cfr. *infra* ntt. 41 e 42.

<sup>28</sup> BENEDETTO XVI, m. p. *Omnium in mentem*, per la modifica di alcune norme del Codice di Diritto canonico, 26.X.2009, con commento di M.Á. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il m. p. "Omnium in mentem"*, «Ius Ecclesiae», 12 (2010), pp. 475-492.

novellazione del Codice<sup>29</sup>. Il più rilevante settore d'intervento nella legislazione vigente concerne comunque l'avvio della penetrante *revisione dell'intero Libro VI del CIC (De sanctionibus in Ecclesia)*. La tutela penale è stata a ragion veduta il maggior fronte di impegno del Supremo Legislatore e dei suoi organi ausiliari<sup>30</sup>. Un'impresa di questo genere e portata richiede una notevole maturazione e ponderazione e non stupisce che non sia giunta a vedere la luce. Al di là della laboriosità e problematicità di riforme tanto incisive<sup>31</sup>, sta di fatto che Benedetto XVI ha avuto la decisione e il coraggio di ripensare all'assetto del sistema criminale ecclesiastico e di palesare la natura strumentale e la congenita caducità del Codice.

Non è troppo difficile supporre che la configurazione della legislazione vigente da parte di ogni Papa si esplica prevalentemente in due direzioni: da un canto, il completamento degli *iter* procedurali già in corso e l'ottemperare alle esigenze dell'amministrazione della Chiesa universale o alle richieste maturate dall'esperienza e competenza degli organi ausiliari, con l'emanazione dei necessari atti; dall'altro, l'assunzione di autonome iniziative e l'inoltro di nuovi processi legislativi. Sia che si tratti di approvazioni o supervisioni autoritative sia che si tratti di decisioni e impulsi *stricto sensu* propri<sup>32</sup> decisiva è sempre la libera e consapevole volontà del Sommo Pontefice. L'atto stesso della rinuncia d'altronde è indicativo del senso e dello spirito assunti da Benedetto XVI nell'esercizio dell'ufficio<sup>33</sup>. Il secondo profilo, la regolamentazione autonoma o spontanea (supportata chiaramente dai necessari momenti consultivi e tecnici), tuttavia esprime meglio l'orientamento e la direzione impressi alla barca di Pietro dallo specifico Successore.

Nel primo versante, oltre alle molteplici erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche<sup>34</sup> e al riassetto di un paio di giurisdizioni locali<sup>35</sup>, emerge soprattutto il *compimento e perfezionamento del rinnovamento del quadro giuridico iniziato da Giovanni Paolo II*. A tale contesto sono da ascrivere sicuramente tanto il m. p. *Antiqua ordinatione* di promulgazione della *lex propria* della Segnatura<sup>36</sup> tanto il m. p. *Vent'anni or sono* di approvazione del nuovo statuto dell'ULSA<sup>37</sup>. Nella stessa linea, ancorché non rappresentino l'apice di un vero e proprio processo di gestazione, possono inquadrarsi pure i m. p. *Omnium in mentem* di modifica di alcuni canoni del CIC<sup>38</sup> e *Intima Ecclesiae natura* sul servizio della carità<sup>39</sup>.

---

<sup>29</sup> *L'attività della Santa Sede 2010*, Città del Vaticano 2011, pp. 821-822 riferisce della costituzione su indicazione pontificia di quattro gruppi di studio per la revisione di alcune materie del Codice di diritto canonico riguardanti il diritto penale, processuale, matrimoniale, patrimoniale e i rapporti tra CIC e CCEO, le cui proposte non sono state ancora accolte.

<sup>30</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, «La Civiltà Cattolica», 4.XII.2010, pp. 430-440; *L'attività della Santa Sede 2010*, Città del Vaticano 2011, pp. 821-822.

<sup>31</sup> Può essere utile riportare quanto osserva J. Hervada: «l'arte di fare leggi, che è una parte della prudenza politica, tiene sempre conto della situazione reale della società, parte dalla *realtà sociale*. Non pretende cambiamenti rapidi e spettacolari – che di solito non si verificano, salvo in rare circostanze storiche – né procede per salti. Essa opera secondo la legge del progresso e del cambiamento gradualmente» (*Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Roma 2013, Cap. VII § 1, in fase di prossima pubblicazione).

<sup>32</sup> La forma del provvedimento legislativo può non riflettere chiaramente l'assunzione dell'iniziativa dell'emanazione della norma.

<sup>33</sup> La spiegazione era stata fornita dallo stesso Pontefice: «Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l'incarico affidatogli allora ha il diritto e, in talune circostanze anche il dovere, di dimettersi» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Intervista di Peter Seewald*, Città del Vaticano 2010, p. 53).

<sup>34</sup> Nel sito della Santa Sede si annoverano 120 costituzioni apostoliche di Benedetto XVI: solo la menzionata *Anglicanorum coetibus* ha un rilievo più generale.

<sup>35</sup> Cfr. i m. p. *L'antica venerabile Basilica* del 31.V.2005 e *Totius orbis* del 9.XI.2005, con commento di A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Le nuove disposizioni pontificie riguardanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due Basiliche francescane di Assisi*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 293-304.

<sup>36</sup> Cfr. *supra* nt. 25.

<sup>37</sup> Cfr. *supra* nt. 26.

<sup>38</sup> Cfr. *supra* nt. 28.

<sup>39</sup> BENEDETTO XVI, m. p. *Intima Ecclesiae natura*, 11.XI.2012, «AAS», 104 (2012), pp. 996-1004.

Per quanto attiene alla *spinta innovativa e propulsiva* voluta e promossa direttamente da Benedetto XVI, a parte quanto attiene alle stesse modalità di elezione del Romano Pontefice<sup>40</sup>, anche in linea con le linee portanti del suo servizio pastorale, ci pare si possano facilmente individuare tre direttrici principali: la *promozione del primato della grazia e della liturgia*, la *preoccupazione ecumenica* e l'*impulso evangelizzatore*. Questi tre obiettivi del ministero petrino di Benedetto XVI trovano un preciso riscontro anche in termini normativi<sup>41</sup>. Funge da sfondo e sostegno del desiderio di migliorare l'efficacia della missione della Chiesa anche la *razionalizzazione organizzativa e funzionale del governo centrale*<sup>42</sup>.

Per quanto abbia anche un chiaro intento conciliante, risponde ad una motivazione prettamente culturale il m. p. *Summorum Pontificum*<sup>43</sup>. La "riabilitazione" della forma straordinaria del rito romano ha cercato di coniugare meglio tradizione e innovazione nello sviluppo organico della liturgia e armonizzare il patrimonio esistente. I riscontri, non sempre troppo sereni ed equilibrati, all'iniziativa pontificia hanno alimentato comunque un acceso dibattito e un insolito fervore nei confronti del diritto liturgico. Al di là della spettanza e fruizione del c.d. *usus antiquior*, oggetto del *motu proprio* e della conseguente istruzione *Universae Ecclesiae*, l'intervento ha stimolato almeno una ripresa dell'attenzione per la giustizia e il rigore nel culto. Benché superi l'ambito liturgico, anche l'istituzione della *Pontificia Accademia di Latinità* ha comunque inteso assicurare la difesa e promozione del tesoro eucologico e della ricchezza della cultura classica nella Sposa di Cristo<sup>44</sup>.

L'unica costituzione apostolica di carattere più generale di Benedetto XVI risponde ad un'esigenza propriamente ecumenica: la previsione di un'apposita struttura pastorale per i fedeli anglicani che tornano nella piena comunione con la Chiesa cattolica<sup>45</sup>. La nuova figura gerarchica amplia così il novero delle giurisdizionali personali con profili di significativa novità e originalità<sup>46</sup>. La sensibilità e comprensione del Vicario di Cristo ha dato insomma un segnale di flessibilità e

---

<sup>40</sup> Il ripristino del tradizionale criterio di elezione del Romano Pontefice è l'oggetto del m. p. *De aliquibus mutationibus* (11.VI.2007), alcune aggiunte e integrazioni sono poi state introdotte nell'ultimo m. p. di Benedetto XVI *Normas nonnullas* (22.II.2013).

<sup>41</sup> Per quanto attiene alla promozione della liturgia, ha ricevuto una considerevole attenzione nella dottrina liturgica e canonica il m. p. *Summorum Pontificum*, sulla liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 7.VII.2007 (cfr. con il relativo commento: A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Gli innovativi profili canonici del Motu proprio «Summorum Pontificum» sull'uso della liturgia anteriore alla riforma del 1970*, «Ius Ecclesiae», 19 [2007], pp. 689-708 e 763-772); un riflesso normativo della preoccupazione ecumenica è la costituzione degli Ordinariati personali per gli anglicani che rientrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica (*supra* nt. 21) nonché lo spostamento di competenze sulla Commissione *Ecclesia Dei* (cfr. m. p. *Ecclesiae unitatem*, 2.VII.2009, con commento di F. PUIG, *Mutamenti strutturali della Commissione Ecclesia Dei*, «Ius Ecclesiae», 21 [2009], pp. 699-704); l'impulso evangelizzatore si è concretizzato tra l'altro nell'istituzione del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (cfr. m. p. *Ubicumque et semper*, 21.IX.2010, col quale si istituisce il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, con commento di F. PUIG, «Ius Ecclesiae», 12 [2010], pp. 765-773) e nell'indizione dell'Anno della fede (m. p. *Porta fidei*, 11.X.2011).

<sup>42</sup> Oltre ai riscontri istituzionali delle linee sopra indicate (*supra* nt. 41), cfr. pure m. p. *Quaerit semper*, 30.VIII.2011, sul trasferimento di competenze dalla Congregazione per il Culto all'Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana (con nota di J. LLOBELL, *La competenza e la procedura per la dispensa "super quolibet matrimonio non consummato" nel m. p. "Quaerit semper"*, «Ius Ecclesiae», 24 [2012], pp. 457-482); m. p. *Ministorum institutio*, con cui si trasferisce la competenza sui seminari dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero e m. p. *Fides per doctrinam*, con cui si trasferisce la competenza sulla catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione del 16.I.2013.

<sup>43</sup> Lo spunto è largamente anticipato nella sua autobiografia: cfr. J. RATZINGER, *La mia vita*, Cinisello Balsamo 1997, p. 110-113.

<sup>44</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. *Latina lingua*, con cui viene istituita la Pontificia Accademia di Latinità, 10.XI.2012.

<sup>45</sup> Si tratta dell'istituzione degli Ordinariati personali, cfr. *supra* nt. 21.

<sup>46</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Gli Ordinariati personali*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 151-172; E. BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 13-50.

apertura cui ha fatto seguito finora l'istituzione di tre Ordinariati personali<sup>47</sup>. Nella stessa linea si muove dichiaratamente il m. p. *Ecclesiae unitatem*<sup>48</sup>. Il dialogo con i lefebvriani è stato un sentito impegno e una specifica preoccupazione del Papa<sup>49</sup>, cui è corrisposta una certa disponibilità e apertura al confronto da parte della Fraternità di S. Pio X. Il carattere strettamente dottrinale della questione giustifica l'attuale supervisione della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla Commissione *Ecclesia Dei*. Il mancato approdo ad una soluzione favorevole non inficia certo gli sforzi e i passi compiuti, grazie anche alla clemenza e pazienza di Benedetto XVI, evidenza peraltro la delicatezza e complessità del problema.

L'approvazione e pubblicazione del *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, alla cui redazione aveva alacremente lavorato come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è stato uno dei primi provvedimenti del nuovo Papa<sup>50</sup>. L'emergenza formativa e catechetica dei cristiani e la minaccia all'influenza personale e sociale della fede è stata al centro di tutto il magistero benedettino e la principale spinta del pontificato di Benedetto XVI. Tale chiaro e lungimirante indirizzo d'azione si è concretato, al di là della convocazione della XIII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi<sup>51</sup>, nella costituzione di uno specifico Dicastero destinato alla promozione della nuova evangelizzazione<sup>52</sup> e nell'indizione dell'Anno della fede<sup>53</sup>. Le sfide impegnative e ambiziose additate dal Vicario di Cristo, oltre che nelle iniziative istituzionali, trovano ovviamente un sagace e frequente riscontro nella sua predicazione e nei suoi insegnamenti e sono avvalorate dallo stesso profilo umano e dal contegno del Santo Padre, sempre attento e dialogante col mondo della cultura e della scienza contemporanea.

In una fascia intermedia possono collocarsi le modifiche apportate alla cost. ap. *Pastor bonus* con la redistribuzione di alcune competenze. Quasi tutte le linee d'intervento accennate trovano infatti un'esplicitazione in termini di potenziamento e ottimizzazione della specifica missione dei diversi Dicasteri<sup>54</sup>. Se l'assetto della Curia si modula secondo le istanze e le esigenze collegate al modo d'intendere la funzione primaziale, la ricerca di una maggior rispondenza ed efficienza è un dato costante e persistente motivato anche dall'evolversi delle situazioni e dalla promozione della specializzazione pastorale. I ripetuti riassetamenti e rimaneggiamenti della costituzione apostolica consigliano magari una revisione più generale e organica del testo cui potrà semmai far fronte il prossimo Pontefice<sup>55</sup>. L'attenzione e la pratica curiale di Benedetto XVI ad ogni modo ha sicuramente facilitato la consapevolezza e l'avvedutezza dei cambiamenti<sup>56</sup>.

L'esercizio della *potestas legislativa* da parte di Benedetto XVI ha lasciato dunque una traccia chiara e significativa nella vita della Chiesa, non è mancata anzi una discreta progettualità e una visione di futuro. L'anziano Pastore non solo ha affrontato le complesse prove del momento e le inevitabili contrarietà che si frappongono all'assunzione di ogni responsabilità ecclesiale ma ha

---

<sup>47</sup> Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham (decreto del 15.I.2011, «AAS», 103 [2011], pp. 129-133); Ordinariato personale della Cattedra di San Pietro (decreto dell'1.I.2012, «L'Osservatore Romano», 4.I.2012); Ordinariato personale di Nostra Signora della Croce del Sud (decreto del 15.VI.2012), rispettivamente per l'Inghilterra e il Galles, gli Stati Uniti d'America e l'Australia.

<sup>48</sup> Cfr. *supra* nt. 41.

<sup>49</sup> Il Papa ha spiegato gli intenti e i motivi della sua iniziativa nella *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall'Arcivescovo Lefebvre*, 10.III.2009.

<sup>50</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. per l'approvazione e pubblicazione del *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, 28.VI.2005.

<sup>51</sup> Il titolo dell'assise svoltasi in Vaticano dal 7 al 28.X.2012 è stato: *La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede*.

<sup>52</sup> Cfr. *supra* nt. 41.

<sup>53</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. *Porta fidei*, di indizione dell'Anno della fede, 11.X.2011.

<sup>54</sup> Anche il m. p. *Quaerit semper* (cfr. nt. 42) sposta dalla Congregazione per il Culto all'apposito Ufficio presso la Rota Romana i procedimenti relativi alla nullità della sacra ordinazione e allo scioglimento *super rato*, esplicitando la peculiarità e delicatezza giuridico-amministrativa di tali questioni.

<sup>55</sup> È indicativa la costituzione da parte di Papa Francesco di una Commissione cardinalizia consultiva per la riforma della Curia Romana.

<sup>56</sup> Tra l'altro, le riforme che incidono sul *modus laborandi* o sulla *forma mentis* degli agenti, ancorché poco apparenti e vistose, risultano spesso abbastanza incisive e significative.

cercato di imprimere una propria spinta e uno specifico indirizzo al gregge affidatogli. È auspicabile chiaramente che le direttrici lucidamente evidenziate e perseguite ricevano un ulteriore sviluppo e un maturo compimento.

### 3.2. Benedetto XVI, amministratore

Mentre è possibile ricostruire con relativa facilità e precisione l'attività legislativa del Papa, è quasi impossibile render ragione del suo operato in ambito amministrativo. La quantità di atti e provvedimenti compiuti in questi quasi otto anni di pontificato rende difficilissimo un esame completo ed esauriente di questo aspetto del ministero petrino e ben poco concludente ogni rilievo o considerazione. Si rinvia estensivamente pertanto ai resoconti, peraltro parziali e non ufficiali, contenuti nei relativi volumi di *L'attività della Santa Sede*<sup>57</sup>. Vale la pena di sottolineare solo che le diverse nomine o provviste (trattandosi per lo più di uffici capitali) costituiscono il modo più semplice e diretto per incidere nel governo centrale e locale<sup>58</sup>. La gestione e la direzione della barca di Pietro, al di là delle leggi e degli strumenti formali, si realizza in maniera molto capillare e puntuale nella scelta degli immediati collaboratori e delle persone preposte alle diverse circoscrizioni ecclesiastiche. Anche le approvazioni di documenti e decisioni, ancorché non assunte specificamente dal Pontefice, indicano chiaramente la riconduzione alla funzione primaziale di tutta l'attività della Curia Romana.

Un minimo accenno merita solo la tematica delle *facoltà speciali*. Benedetto XVI, in virtù dell'esperienza maturata, è stato sin dal primo momento consapevole dei meccanismi di funzionamento della Curia e del frequente ricorso all'abilitazione straordinaria *ex auctoritate suprema*. Il tentativo di razionalizzazione del complesso organo d'ausilio alla funzione primaziale, per così dire, ordinaria o di basso profilo intrapreso concerneva *in primis* la verifica delle numerose prerogative concesse in vista dell'eventuale riordino o limitazione. Tale sforzo non sembra sia stato coronato da troppo successo per l'enorme difficoltà di compendiare organicamente le specifiche attribuzioni<sup>59</sup>. Alla abbastanza scontata proroga delle agevolazioni in atto, è seguito anzi un ampliamento della modalità derogatoria alla disciplina generale conseguente all'emergenza penale e disciplinare registrata. Le facoltà speciali concesse alla Congregazioni per il Clero e per l'Evangelizzazione dei Popoli<sup>60</sup> si inquadrano nella particolare sensibilità per la salute dello stato clericale<sup>61</sup> e nell'intento di contribuire tempestivamente ed efficacemente al ripristino della giustizia. Anche le facoltà concesse alla Rota Romana testimoniano una situazione di sofferenza e difficoltà a smaltire il carico pendente del sistema giudiziario<sup>62</sup>. Sembra insomma che le situazioni

---

<sup>57</sup> Cfr. *L'attività della Santa Sede (pubblicazione non ufficiale)*, Città del Vaticano, negli anni 2005-2013 (l'ultimo volume non risulta ancora pubblicato).

<sup>58</sup> Per il significato della provvista ecclesiastica cfr. J. MIÑAMBRES, *Concorso di diritti nelle provviste canoniche*, «Ius Ecclesiae», 7 (1995), pp. 115-130. Nell'ultimo pontificato si è assistito anche al "sollevamento dal governo pastorale" di alcuni Vescovi.

<sup>59</sup> Cfr. anche gli spunti offerti da E. NAPOLITANO, *Modifiche attuali e future al CIC e vita ecclesiale*, Relazione dell'8.III.2013 nelle Giornate giuridiche lateranensi (in corso di pubblicazione nei relativi atti). La conoscibilità del regime della facoltà speciali resta un dato alquanto problematico nell'ordinamento canonico.

<sup>60</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, con nota di F. PAPPADIA, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 229-251; D.G. ASTIGUETA, *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale*, Città del Vaticano 2012, pp. 135-148.

<sup>61</sup> L'indizione di un Anno sacerdotale (2009-2010) è indice dell'attenzione dedicata dal Santo Padre allo stato clericale; cfr. anche BENEDETTO XVI, *Lettera per la proclamazione di un anno sacerdotale in occasione del 150° anniversario del "dies natalis" del Santo Curato d'Ars*, 16.VI.2009, benché il senso della speciale convocazione sia eminentemente affermativo e propositivo, rilevava il Papa: «Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire per l'infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora motivo di scandalo e di rifiuto».

<sup>62</sup> Cfr. anche il ns. commento ad un decreto rotale, *La discrezionalità del Tribunale nell'ammissione di un nuovo capo di nullità in appello*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 625-642. A proposito dell'*oeconomia iudicialis* in riferimento alla difficoltà di smaltire l'ingente carico di lavoro da parte del Tribunale Apostolico (pp. 639-642).



di crisi abbiano imposto scelte di opportunità o di praticità, anche al di là dell'idealità e delle aspirazioni<sup>63</sup>.

### 3.3. Benedetto XVI, giudice

Un discorso in parte analogo a quello appena svolto vale per l'attività giudicante del Pontefice: «Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, ...» (can. 1442). L'accentuata paternità che circonda la figura del Papa sconsiglia un esercizio diretto del ruolo giurisdicente<sup>64</sup> né ci risulta alcun concreto esercizio per riserva o avocazione di tale funzione.

Benedetto XVI verrà probabilmente ricordato soprattutto per la sua mitezza e clemenza. Spiccano in questa linea la remissione della scomunica ai Vescovi lefebvriani, come atto distensivo e pacificatorio d'impronta conciliante, ma con una precisa valenza e consapevolezza giuridica<sup>65</sup>. Anche i difetti di informazione e comunicazione che hanno circondato la vicenda poco tolgono al senso e al rilievo dell'intervento pontificio<sup>66</sup>. La concessione della grazia all'infido maggiordomo Paolo Gabriele o l'ascolto e la comprensione nei confronti della sprovveduta assalitrice Susanna Maiolo manifestano parimenti un atteggiamento indulgente e benigno. Benedetto XVI ha incarnato insomma l'abbraccio del Padre buono e comprensivo più del rigore e della durezza dell'amministratore della giustizia. L'apertura al perdono e alla remissione del debito d'altronde è un segno di quella "giustizia superiore" additata da Giovanni Paolo II e ribadita da Benedetto XVI non solo teoricamente ma praticamente e fattivamente.

La preoccupazione per la tutela dei diritti si è manifestata peraltro nella promozione e nell'incentivo dell'operato dei propri organi vicari. L'inopportunità della conduzione personale della *iurisdictio* (*stricto sensu* intesa) non ha compromesso certo il previsto e rispondente esercizio tramite i tribunali della Sede Apostolica<sup>67</sup>. L'esemplarità della giustizia della Chiesa trova un riscontro e un prototipo proprio nei tribunali del Papa<sup>68</sup>. Come moderatore dei Tribunali Apostolici il Santo Padre ha avuto a cuore non solo l'organico (si pensi alle nomine intervenute) ma la funzionalità e solerzia di tali organi<sup>69</sup>. Un'attenzione particolare vuoi per pregressa competenza e sensibilità vuoi per urgenza e necessità è stata dedicata all'attività del Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>70</sup>. Cura e impegno circa l'efficienza e la qualità del loro lavoro hanno richiesto pure il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>71</sup> e il Tribunale della

---

<sup>63</sup> Si tratta di un'indicazione effettuale di cui conviene tener conto in ogni ipotesi di riordino o di riassetto del sistema per non mancare di realismo e concretezza.

<sup>64</sup> Recita l'art. 22 § 2 DC a proposito della potestà giudiziaria del Vescovo diocesano: «Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente». Il principio si giustifica a maggior ragione per il Romano Pontefice.

<sup>65</sup> Cfr. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Luce del mondo*, pp. 41-43.

<sup>66</sup> Cfr. *supra* nt. 49.

<sup>67</sup> Cfr. can. 1442.

<sup>68</sup> «Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum iustitiae". La Chiesa ha al riguardo una propria e specifica responsabilità» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17.I. 1979, «AAS», 71 [1979], pp. 422-427).

<sup>69</sup> La celerità è stato un tema ripetutamente affrontato nel magistero benedettino; cfr. *supra* rif. ntt. 76, 80 e 81.

<sup>70</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de gravioribus delictis*, approvate dal Santo Padre il 21.V.2010 e promulgate dalla CDF con *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 15.VII.2010, «AAS», 102 (2010), pp. 419-434. All'aggiornamento delle suddette norme molto aveva già contribuito l'allora Prefetto Card. Ratzinger.

<sup>71</sup> All'atto della presentazione del documento il Segretario della Segnatura ha chiaramente espresso che la nuova *lex propria* «nasce già collaudata dalla prassi» (F. DANEELS, *La nuova «Lex propria» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «L'Osservatore Romano», 24.XII.2008, p. 7). L'espressione è stata ripresa pure da A. VALLINI, *Dalle Normae Speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, p. 60.

Rota Romana<sup>72</sup>. Papa Benedetto insomma ha tenuto ad assicurare un buono standard e una costante spinta all'opera dei giudici ecclesiastici.

#### **4. Il magistero giuridico di Benedetto XVI**

Il magistero giuridico di Benedetto XVI è più difficile da ricostruire<sup>73</sup>. L'analisi delle possibili fonti infatti è piuttosto ampia e diversificata e presenta una maggior eterogeneità e varietà tipologica rispetto all'esame dei provvedimenti normativi. A rigore si tratterebbe – opera assai improba e laboriosa – di cogliere i riferimenti alla giustizia canonica e civile disseminati nei suoi molteplici interventi; in questa sede, almeno a livello di panoramica generale, ci concentreremo però sui contributi più espliciti e diretti, tralasciando richiami più occasionali o marginali. I filoni che più interessano l'ambito giuridico con una certa approssimazione e senza alcuna pretesa di esaustività e completezza possono essere rapportati: alle allocuzioni alla Rota Romana, al magistero connesso a particolari circostanze o celebrazioni, a prolusioni in occasione di viaggi e visite istituzionali, a taluni discorsi al corpo diplomatico o ad amministratori politici locali.

##### **4.1. Il magistero alla Rota Romana**

L'*appuntamento annuale in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale Apostolico della Rota Romana* costituisce il più atteso e significativo riscontro del magistero giuridico pontificio<sup>74</sup>. L'indirizzo delle parole del Papa agli operatori dei tribunali ecclesiastici implica infatti un'esplicita portata canonistica, è abbastanza frequente inoltre qualche riferimento puntuale alla realtà matrimoniale cui è destinata gran parte dell'attività giudiziaria della Rota<sup>75</sup>; in linea con l'impostazione teoretica di Benedetto XVI, non mancano comunque considerazioni di più ampio rilievo sul diritto e sull'ermeneutica processuale.

Gli *otto discorsi alla Rota* di Benedetto XVI tracciano un percorso unitario e coerente che mira a difendere la verità del matrimonio e a salvaguardare le esigenze della giustizia. Il rapporto tra diritto e pastorale<sup>76</sup>; l'essenza dell'istituto matrimoniale e la natura del coniugio<sup>77</sup>; il valore della giurisprudenza rotale<sup>78</sup>; la capacità e i requisiti del consenso matrimoniale<sup>79</sup>; l'integrazione tra giustizia, carità e verità nei giudizi<sup>80</sup>; il significato e il contenuto della preparazione alle nozze<sup>81</sup>; il

<sup>72</sup> Basti pensare all'appuntamento annuale con l'organico del Tribunale Apostolico (cfr. ntt. 76-83). Proprio al giorno della rinuncia risale il rescritto di concessione di facoltà speciali alla Rota reso noto dal Decano (SEGRETERIA DI STATO, N. 208.966, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 11.II.2013).

<sup>73</sup> Un utile testo di riscontro per autorevolezza del relatore e specificità dell'oggetto è la prolusione tenuta a Macerata da F. COCCOPALMERIO, *La Chiesa e il diritto nel pensiero di Benedetto XVI*, 17.IV.2012 (lo scritto non ci risulta ancora ufficialmente pubblicato).

<sup>74</sup> I Discorsi alla Rota precedenti al magistero di Benedetto XVI, anche a sottolineare il rilievo e l'importanza di questo appuntamento, sono stati raccolti da G. ERLEBACH, *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota romana, 1939-2003*, Città del Vaticano 2004.

<sup>75</sup> Cfr. anche G. VERSALDI, *La capacità di sposarsi nel magistero di Benedetto XVI*, Prolusione in occasione della Celebrazione di San Raimondo di Penyafort nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, 9.I.2013 (testo non ancora pubblicato), che ha passato in rassegna i principali interventi del Papa alla Rota.

<sup>76</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28.I.2006, con commento di M. DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006) pp. 497-523.

<sup>77</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27.I.2007, con commento di F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 483-494.

<sup>78</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26.I.2008, con commento di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 20 (2008), pp. 457-478. In concomitanza col centenario della restaurazione del Tribunale della Rota.

<sup>79</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2009, con commento di M.Á. ORTIZ, *Capacità consensuale ed essenza del matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 478-493.

<sup>80</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2010, con commento di M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 493-508.

<sup>81</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 22.I.2011, con commento di P. BIANCHI, *“Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto”: l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 467-486.

retto criterio d'interpretazione della legislazione<sup>82</sup>; il rapporto tra fede e matrimonio<sup>83</sup> costituiscono in estrema sintesi i principali temi delle suddette prolusioni.

Fermo restando le diverse congiunture e l'impellenza della correzione di abusi o disfunzioni nell'amministrazione della giustizia, l'insegnamento benedettino in questo ambito si è rivolto soprattutto alle *questioni epistemologiche e deontologiche fondamentali*, ciò determina evidentemente una rilevanza giuridica che supera l'orizzonte strettamente canonistico.

#### 4.2. I Discorsi celebrativi di eventi ecclesiali

I *discorsi celebrativi di particolari date o eventi giuridico ecclesiali* hanno parimenti una rilevante valenza quanto all'oggetto e ai destinatari. Per quanto il Santo Padre mantenga sempre uno stile affettuoso e premuroso, il tono e il piglio di tali ammaestramenti non è in genere meramente encomiastico o commemorativo, riesce ad enucleare criteri o principi d'indirizzo chiarificatori e illuminanti. Spiccano in questo contesto il *Discorso in occasione del XXV° anniversario del Codice*<sup>84</sup> o il *Discorso alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*<sup>85</sup>. Brilla in modo particolare per acume e lucidità il *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*<sup>86</sup>. La difficoltà e quasi l'ostilità nell'ascoltare e decodificare il messaggio di senso e di valore iscritto nella realtà delle cose evidenzia l'emergenza ontologica e antropologica attuale. L'intelligibilità e razionalità del creato è un presupposto ricorrente nel pensiero teologico di Benedetto XVI che ha un chiaro riflesso nell'impostazione del tema giuridico: il diritto naturale è il nucleo e l'essenza di ogni manifestazione obbligatoria<sup>87</sup>. Particolare curiosità e interesse stuzzica poi l'*Allocuzione mai tenuta all'Università La Sapienza di Roma*<sup>88</sup>. Nell'analisi dell'unità del sapere e dell'impostazione classica degli studi universitari non manca uno specifico riferimento al ruolo e la portata dello *ius*. La formazione del giurista e il contributo storico della disciplina è una chiara testimonianza del fondamento umanistico e del ruolo pacificatore della giurisprudenza.

#### 4.3. Il magistero itinerante giuridico-politico

Nel contesto di *viaggi o visite apostoliche* non è quasi mai mancato un incontro con i politici e gli amministratori. In questo caso l'apporto canonistico è secondario e indiretto, il magistero papale è rivolto ai *governanti* e ai *giuristi civili*. La canonistica tuttavia non può ritenersi esente dai richiami pontifici sia per l'esigenza di dialogare e confrontarsi con l'omologa speculazione secolare sia per il forte rischio di assumerne quasi per osmosi categorie o forme mentali (prevalentemente formalistiche e positivistiche). Le due lezioni magistrali che hanno fatto storia e, in parte, scalpore

---

<sup>82</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 21.I.2012, con commento di E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 701-718.

<sup>83</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26.I.2013, con commento di M. GAS AIXENDRI, «Ius Ecclesiae», 25 (2013), in corso di pubblicazione.

<sup>84</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione del XXV° anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico*, 25.I.2008, con commento di M. DEL POZZO, *Il diritto canonico come "insieme delle realtà giuridiche" nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae», 20 (2008), pp. 445-456.

<sup>85</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4.II.2011, con commento di J. CANOSA, *L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al servizio della comunione nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 487-500.

<sup>86</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12.II.2007, con commento di M. DEL POZZO, *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 495-509.

<sup>87</sup> «[...] ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale» (*Discorso sulla legge naturale*, p. 496). Concetti analoghi sono contenuti pure nel *Discorso al Bundestag* (*supra* nt. 4).

<sup>88</sup> Le polemiche e le pretestuose contestazioni, come è noto, determinarono la cancellazione della prevista prolusione. Nel sito della Santa Sede è riportato il Discorso con la seguente precisazione: «Testo dell'allocuzione che il Santo Padre Benedetto XVI avrebbe pronunciato nel corso della Visita all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, prevista per il 17 gennaio, poi annullata in data 15 gennaio 2008».

sono quelle di Ratisbona e di Berlino. L'una ha affrontato il rapporto tra fede e ragione e tracciato le basi della cultura cristiana (il provvidenziale incontro tra la filosofia greca e la religione d'Israele)<sup>89</sup>, l'altra ha aggiunto il genio giuridico dei romani all'analisi dei capisaldi della civiltà europea<sup>90</sup>. L'opzione primigenia per il diritto naturale rispetto agli ordinamenti religiosi manifesta dunque il positivo concorso di natura e ragione nell'edificazione della società occidentale. L'eclissi della concezione classica dello *ius* è allora una seria minaccia all'identità stessa del vecchio continente. Il monito benedettino comunque contiene, come sempre, indicazioni e proposte per un ristabilimento del "vero diritto". L'Assemblea Generale dell'ONU è stato il contesto più suggestivo e solenne per rivendicare il rispetto dei diritti umani e il presupposto del loro riconoscimento<sup>91</sup>. Dinanzi al Parlamento britannico<sup>92</sup> e in Austria<sup>93</sup> il Papa ha parimenti reclamato l'intangibilità della dignità personale e il riferimento alla legge naturale come guida e orientamento dell'azione di governo. Anche in ambienti scomodi e ostici, Benedetto XVI insomma ha sostenuto e giustificato, senza mezzi termini e ambiguità, il contenuto veritativo della giustizia e l'oggettività del bene comune.

#### 4.4. Il magistero ai diplomatici e agli amministratori civili

Un discorso in parte analogo può essere svolto per le *riunioni annuali col corpo diplomatico*<sup>94</sup>, *gli incontri con gli amministratori locali*<sup>95</sup> o *taluni messaggi per la pace*<sup>96</sup>. Il tema giuridico è frequente e ricorrente ma non funge in questo contesto da fulcro o nucleo dell'argomentazione. In queste occasioni il Pontefice manifesta infatti minor propensione esplicativa e dottrinale. La realtà del diritto funge così da sfondo e presupposto dell'esortazione: al Papa interessa infatti sollecitare la prassi della giustizia e la tutela dei valori morali più della teoria e della coerenza del sapere.

#### 4.5. Il magistero indirettamente giuridico

Anche i riferimenti latenti o indiretti presenterebbero un certo interesse nella ricostruzione del pensiero benedettino. La menzione del fattore giuridico è una dimostrazione della spontaneità e immediatezza con cui nella *mens* dell'emerito Pontefice la giustizia illumina la vita del popolo di Dio<sup>97</sup>, sarebbe interessante ad esempio valutare il ruolo della componente giuridica anche nella storia ecclesiastica agiografica che ha animato un lunghissimo ciclo di udienze generali<sup>98</sup>, dedichiamo tuttavia un minimo di attenzione solo agli altri scritti, per così dire, "maggiori" (*infra* § 5).

---

<sup>89</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso all'Incontro con i rappresentanti della scienza*, 12.IX.2006, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, II/2 (2006), pp. 257-267.

<sup>90</sup> Cfr. *supra* nt. 4.

<sup>91</sup> Cfr. *supra* nt. 3.

<sup>92</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Incontro con le autorità civili*, Westminster Hall, 17.IX.2010, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI/2 (2010), pp. 238-242.

<sup>93</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Incontro con le autorità e con il corpo diplomatico*, Vienna 7.IX.2007, «L'Osservatore Romano», 9.IX.2007, pp. 6-7.

<sup>94</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9.I.2006 e 8.I.2007. Questo tipo di incontri si è svolto anche negli anni successivi.

<sup>95</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso agli amministratori della Regione Lazio del Comune e della Provincia di Roma*, 12.I.2006 e 11.I.2007. Anche questo tipo di incontri si è svolto pure negli anni successivi.

<sup>96</sup> Particolarmente significativi paiono i *Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace* del 2013 (Beati gli operatori di pace), 2012 (Educare i giovani alla giustizia e alla pace), 2007 (La persona umana, cuore della pace) e 2006 (Nella verità, la pace).

<sup>97</sup> Può essere indicativa a questo proposito l'articolazione del *Messaggio per la Quaresima 2010* (La giustizia di Dio si è manifestata per mezzo della fede in Cristo, 30.X.2009), che, partendo dalla nozione classica di giustizia (Giustizia: "dare cuique suum") cerca di delineare la trascendenza della giustizia di Cristo.

<sup>98</sup> Non mancano appunto riferimenti alla cultura giuridica o al ruolo del diritto nei profili dei Padri della Chiesa e dei santi tratteggiati nell'ampio ciclo di catechesi delle udienze generali. Cfr. ad es. BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 13.VI.2007; 24.X.2007; 9.I.2008; 28.V.2008 (a proposito di Eusebio di Cesarea, S. Ambrogio, S. Agostino e S. Gregorio Magno, solo per citarne alcuni).

## 5. Il tema giuridico nelle encicliche e nelle esortazioni apostoliche di Benedetto XVI

Il magistero di Benedetto XVI ha donato alla Chiesa *tre encicliche e quattro esortazioni apostoliche*. Le encicliche in particolare, ma in parte anche le *exhortationes*, danno una visione più articolata e completa dell'approccio e della sensibilità teologico-pastorale del Pontefice: sono contributi e impulsi dettati dallo zelo del Supremo Pastore. Occorre riconoscere onestamente che la tematica giuridica non è sicuramente al centro delle riflessioni o preoccupazioni dottrinali del Santo Padre<sup>99</sup>. Almeno in un paio di casi tuttavia il riferimento alla giustizia non è del tutto secondario ed episodico. Un discorso a parte andrebbe svolto per l'enciclica *Caritas in veritate*: la questione sociale non può prescindere dall'ordine del diritto. Le considerazioni ivi svolte interessano però più la prudenza politica che quella strettamente giuridica<sup>100</sup>.

La prima enciclica di Benedetto XVI analizza nella seconda parte: «*Caritas* - l'esercizio dell'amore da parte della Chiesa quale "comunità d'amore"»<sup>101</sup>. In questo contesto il Papa si diffonde pure sul rapporto tra giustizia e carità. I punti nn. 26-29 sono appunto un'eccellente dimostrazione della configurazione dell'*agape* cristiano: la carità presuppone sempre la giustizia. L'emersione del dare a ciascuno il suo<sup>102</sup> non solo evita equivoci e pretestuose contestazioni circa l'opzione preferenziale per i poveri e il servizio caritativo cristiano ma evidenzia pure come l'attribuzione di ciò che è giusto è iscritta nel dover essere del credente. Il diritto è un'esigenza e un impegno primordiale del vivere in società: «La dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano»<sup>103</sup>. La perentoria affermazione: «La giustizia è lo scopo e quindi la misura intrinseca di ogni politica»<sup>104</sup> manifesta anche la scontata armonia *ad mentem Romani Pontificis* tra fede e ragione. Come abbiamo già rilevato: «Nel pensiero del Papa non pare [...] rinvenibile alcuna incompatibilità tra *ordinatio rationis* ed *ordinatio fidei* o contrapposizione tra diritto divino rivelato e diritto naturale»<sup>105</sup>. L'argomentazione dell'enciclica evidenzia peraltro il limite interno del fenomeno giuridico<sup>106</sup>. Tale osservazione funge da sfida e provocazione anche per l'ordinamento canonico: la comunità salvifica supera e trascende l'ordine della giustizia<sup>107</sup>. Il Papa riconosce insomma, da un canto, l'alta dignità e, dall'altro, la congenita insufficienza dello *ius* nella realizzazione della vocazione all'amore. Nell'autorevole pronunciamento è significativa dunque l'affermazione dell'irrinunciabilità e del fondamento naturale della giustizia.

Anche l'esortazione *Sacramentum caritatis* ha un certo riferimento all'ambito giuridico. L'attenzione in questo documento è circoscritta prevalentemente all'ambito liturgico<sup>108</sup>. Più dell'inquadramento formale della giustizia spicca l'atteggiamento pratico seguito, il Pontefice, recependo in molti casi le istanze dei Padri sinodali, ha richiamato tutti gli agenti ecclesiali all'ossequio nei confronti della legge e alla correttezza nello svolgimento del culto eucaristico. In pratica, pur prescindendo da una specifica analisi sul fattore obbligatorio, si invoca ripetutamente il

<sup>99</sup> L'emergenza, almeno nel diritto della Chiesa, è operativa e applicativa e non concettuale o speculativa. I problemi principali riguardano l'obbedienza e la disciplina e non la qualità delle disposizioni legislative o del sistema normativo.

<sup>100</sup> Per una chiara distinzione tra prudenza politica e giuridica cfr. ad es. J. HERVADA, *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Roma 2013, Cap. VIII.

<sup>101</sup> BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25.XII.2005, nn. 19-42, «AAS», 98 (2006), pp. 233-252 (d'ora in poi DCE).

<sup>102</sup> Cfr. la nota definizione di Ulpiano ripresa anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCE, n. 1807).

<sup>103</sup> DCE, n. 28.a.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *La complementarietà giuridico-liturgica nel servizio caritativo ecclesiale alla luce dell'Enciclica «Deus caritas est»*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Milano 2008, p. 414.

<sup>106</sup> «L'amore – *caritas* – sarà sempre necessario anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore» (DCE, n. 28.b).

<sup>107</sup> Si può riportare al riguardo una penetrante osservazione di Hervada: «Una società *solo* giusta è una società non attraente. L'uomo ha bisogno di molto di più, ha bisogno di amore. E nella Chiesa se la giustizia fosse l'unico valore, la distruggerebbe, perché la Chiesa stessa non è una società di giusti, ma di santi e la santità è carità» (*Pensieri di un canonista...*, p. 38).

<sup>108</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22.II.2007, «AAS», 99 (2007), pp. 105-180.

riferimento al regime fissato contro l'arbitrio e l'abuso<sup>109</sup>. Il rispetto della normativa liturgica è ritenuto infatti un'assicurazione e garanzia della bontà dell'azione e del contesto sacri<sup>110</sup>. L'impostazione dell'esortazione conferma il cammino volto a ristabilire il rilievo e la pregnanza della giuridicità canonica, dopo lo sbandamento e il disorientamento postconciliare, non di rado denunciati dallo stesso Ratzinger<sup>111</sup>. Come vedremo, Benedetto XVI, come pastore e amministratore supremo, si è dovuto misurare con i più scottanti problemi della Chiesa e sembra aver sempre più chiaramente percepito operativamente e praticamente la positiva influenza dello *ius* nell'ordine sociale del popolo di Dio.

Nelle *esortazioni apostoliche territoriali dedicate all'Africa*<sup>112</sup> e al Medio Oriente<sup>113</sup>, proprio per la delicatezza e problematicità dei contesti sociali e civili in questi due ambiti, non manca un ammonimento piuttosto forte ed energico alle situazioni di ingiustizia e alle minacce contro la dignità umana. L'es. ap. *Ecclesia in Medio Oriente* affronta abbastanza diffusamente la questione della libertà religiosa e della tutela delle minoranze<sup>114</sup>, ma si sofferma pure sull'oculata gestione dei beni patrimoniali<sup>115</sup> e sull'uguaglianza uomo-donna nelle vertenze matrimoniali anche ecclesiali<sup>116</sup>. Nell'es. ap. *Africae munus* il tono e lo spirito dell'esortazione ricorda la prima enciclica benedettina: «Una carità che non rispetta la giustizia e il diritto di tutti è erronea. Incoraggio pertanto i cristiani a diventare esemplari in materia di giustizia e di carità (cfr Mt 5,19-20)»<sup>117</sup>. Il testo postsinodale ha un'impostazione ideale<sup>118</sup> e programmatica<sup>119</sup> che valorizza deliberatamente la promozione della giustizia. La costruzione della riconciliazione, della giustizia e della pace, cui è dedicata la prima parte dell'esortazione, si fonda appunto sull'affermazione del diritto. L'analisi della situazione africana dà luogo poi all'enucleazione dei principali ambiti in cui operare a livello sociale e istituzionale: diritto alla vita<sup>120</sup>, alla correttezza dell'educazione sessuale<sup>121</sup>, alla scelta della scuola e dell'istruzione<sup>122</sup>, alla libertà religiosa e di coscienza<sup>123</sup>. Anche in questi due casi la preoccupazione effettuale e la contingenza di gravi sperequazioni o minacce al bene della persone prevale sulla profondità dell'insegnamento: il carattere dello scritto è più ricognitivo o rivendicativo che esplicativo e dottrinale, attesta ad ogni modo la frequenza dei riferimenti giuridici nel magistero papale.

Un'attenzione particolare in ragione del peculiare oggetto di riflessione (lo sviluppo umano integrale) merita la *Caritas in veritate*<sup>124</sup>. L'enciclica sociale di Benedetto si pone quale logica prosecuzione e estensione della *Populorum progressio*<sup>125</sup> e della *Sollicitudo rei socialis*<sup>126</sup>. Giova precisare subito che il documento ha un taglio prevalentemente etico-economico-politico<sup>127</sup>. Le considerazioni circa il diritto e la giustizia paiono dunque funzionali ad un inquadramento più ampio e generale volto a ripensare criticamente e profeticamente i fondamenti del sistema

<sup>109</sup> Cfr. ad es. nn. 38, 40, 50, 57.

<sup>110</sup> La giustizia legale evidentemente è parte integrante, ancorché non esclusiva, del debito.

<sup>111</sup> Cfr. *La vita culturale nelle comunità quindici anni dopo il Concilio e I 40 anni della Costituzione sulla Sacra Liturgia*, in RATZINGER, *Teologia della liturgia*, cit., pp. 718-723 e 769-787.

<sup>112</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Africae munus*, 19.XI.2011, «AAS», 104 (2012), pp. 239-314.

<sup>113</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Ecclesia in Medio Oriente*, 14.IX.2012, «AAS», 104 (2012), pp. 751-796.

<sup>114</sup> Cfr. *ibid.*, nn. 25-28.

<sup>115</sup> Cfr. *ibid.*, n. 44.

<sup>116</sup> Cfr. *ibid.*, n. 61.

<sup>117</sup> *Africae munus*, n. 18.

<sup>118</sup> «Diventare giusti e costruire un ordine sociale giusto» è il titolo della sez. B del Cap. I (nn. 22-23).

<sup>119</sup> «La Chiesa, per parte sua, s'impegna a promuovere nel proprio seno e nella società una cultura che abbia a cuore il primato del diritto» (*ibid.*, n. 81).

<sup>120</sup> Cfr. *ibid.*, n. 66.

<sup>121</sup> Cfr. *ibid.*, n. 72.

<sup>122</sup> Cfr. *ibid.*, n. 78.

<sup>123</sup> Cfr. *ibid.*, n. 94.

<sup>124</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Caritas in veritate*, 29.VI.2009, «AAS», 101 (2009), pp. 641-709 (d'ora in poi CV).

<sup>125</sup> Cfr. PAOLO VI, lett. enc. *Populorum progressio*, 26.III.1967, «AAS», 59 (1967), pp. 257-299.

<sup>126</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 30.XII.1987, «AAS», 80 (1988), pp. 513-586.

<sup>127</sup> Il taglio politico va inteso nel senso alto e nobile del termine, come prudente sollecitudine per il bene comune.

economico e del mercato. La giustizia, spesso citata e richiamata<sup>128</sup>, sovente è quella dettata dalla prudenza di governo o dall'equa distribuzione delle risorse<sup>129</sup>. Ciò non di meno lo scritto permette di cogliere la padronanza delle categorie giusfilosofiche e il posto *ad mentem Papae* occupato dal diritto nell'ordine sociale della carità e della verità. Nella delineazione degli elementi di base del quadro, accanto alla *caritas* e alla *veritas* compaiono appunto i due criteri orientativi della giustizia e del bene comune. Il punto n. 6 è un efficace trattatello *de iustitia*<sup>130</sup>. In maniera convincente vengono riproposti i due postulati essenziali, già notati in *Deus caritas est*: 1) «la carità esige la giustizia»<sup>131</sup>; 2) «la carità supera la giustizia»<sup>132</sup>. La spettanza individuale viene applicata anche all'intera famiglia umana<sup>133</sup>. Nella stessa linea l'impegno per la giustizia si traduce nella promozione della via istituzionale della carità espresso dal bene comune. Nello sviluppo argomentativo del documento la classica tripartizione delle forme di giustizia (giustizia commutativa, distributiva e legale) viene ricondotta alla necessità dell'integrazione tra contratto, leggi giuste e forme di redistribuzione e all'interazione di tre soggetti: mercato, Stato e società civile. Un dichiarato intento del Pontefice è ampliare l'orizzonte dello scambio e del debito con la logica del dono e della gratuità. Anche nell'invocazione dei diritti e doveri nel Cap. IV l'affermazione di principio «i diritti presuppongono i doveri senza i quali si trasformano in arbitrio»<sup>134</sup> viene estesa alla denuncia delle insufficienze su scala globale del sistema: «Si assiste oggi a una pesante contraddizione. Mentre, per un verso, si rivendicano presunti diritti, di carattere arbitrario e voluttuario, con la pretesa di vederli riconosciuti e promossi dalle strutture pubbliche, per l'altro verso, vi sono diritti elementari e fondamentali disconosciuti e violati nei confronti di tanta parte dell'umanità»<sup>135</sup>. Anche l'acuta e pertinente valutazione morale successiva supera l'accezione giuridica<sup>136</sup>. La giustizia è insomma un cardine attorno a cui ruota il pensiero benedettino, le categorie adoperate paiono comunque trascendere l'ordine del diritto. *Caritas in veritate* non intende insomma esplorare e illustrare la «verità del diritto» ma la «via della carità», sta di fatto che Benedetto XVI ritiene imprescindibile il ricorso ai principi classici sulla giustizia.

## 6. L'apporto non magisteriale di Ratzinger-Benedetto XVI

L'apporto non magisteriale riguarda i quattro volumi pubblicati quale dottore privato da Ratzinger-Benedetto XVI: i tre tomi su Gesù di Nazaret<sup>137</sup> e l'intervista concessa a Peter Seewald<sup>138</sup>. L'Autore è stato pienamente cosciente della diversa autorevolezza di tali scritti, manifestando anzi un'ammirevole modestia e umiltà<sup>139</sup>, tali testi comunque proprio per la loro

<sup>128</sup> L'espressione 'giustizia' compare almeno 50 volte nel documento.

<sup>129</sup> Si tratta della giustizia generale della visione aristotelica.

<sup>130</sup> «*La carità eccede la giustizia*, perché amare è donare, offrire del "mio" all'altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è "suo", ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso "donare" all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è "inseparabile dalla carità", intrinseca ad essa» (CV, n. 6).

<sup>131</sup> CV, n. 6.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> In questo passaggio c'è il riconoscimento della concretezza del bene giuridico ma forse un limite: la mancata evidenziazione dello stacco tra ordine giuridico e politico.

<sup>134</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2003*, 8.XII.2002, n. 5, «AAS», 95 (2003), p. 343.

<sup>135</sup> CV, n. 43.

<sup>136</sup> «Si è spesso notata una relazione tra la rivendicazione del diritto al superfluo o addirittura alla trasgressione e al vizio, nelle società opulente, e la mancanza di cibo, di acqua potabile, di istruzione di base o di cure sanitarie elementari in certe regioni del mondo del sottosviluppo e anche nelle periferie di grandi metropoli» (CV, n. 43).

<sup>137</sup> J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano 2007; *Gesù di Nazaret. Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione*, Città del Vaticano 2011; *L'infanzia di Gesù*, Città del Vaticano 2012.

<sup>138</sup> Cfr. *supra* nt. 33.

<sup>139</sup> «Non ho di sicuro bisogno di dire espressamente che questo libro non è in alcun modo un atto magisteriale, ma è unicamente espressione della mia ricerca personale del "volto del Signore" (cfr. Sal 27,8). Perciò ognuno è libero di

spontaneità e apertura hanno un certo interesse per ricostruire la *mens* e l'impostazione del Pontefice. Tra i due generi di scritti vi è un notevole stacco: mentre l'ampia intervista è centrata sulla realtà della Chiesa e contiene parecchi riferimenti alle tematiche giuridiche, la presentazione della figura di Cristo ha un taglio teologico-scritturistico-spirituale che esula in larga parte dalla nostra prospettiva d'indagine. Nella trilogia cristologica il rilievo del diritto è quindi molto marginale anche se non del tutto inesistente.

In *Luce del mondo* un discreto spazio è dedicato alla questione degli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi. La lucida analisi del Papa rileva la causa di molte delle disfunzioni recenti nella disapplicazione del diritto penale<sup>140</sup>. La cultura del diritto e della giustizia è quindi *ad mentem Papae* un'esigenza stringente nella formazione dei pastori e dell'intera comunità ecclesiale<sup>141</sup>. Il colloquio affronta poi tutti i nodi e i problemi più scottanti nel foro mediatico (il celibato sacerdotale, l'indissolubilità del matrimonio e i divorziati risposati, la remissione della scomunica ai lefebvriani, la vicenda Maciel, il sacerdozio femminile, la contraccezione e l'AIDS, l'omosessualità, ecc.). Nelle risposte le argomentazioni più spicciole e dirette logicamente prevalgono sulle grandi speculazioni concettuali e sulle dissertazioni teoriche, ad ogni modo si nota un frequente ricorso a presupposti e categorie giuridiche nell'impostazione delle problematiche. La stessa fermezza nell'invocare la realizzazione del giusto di fronte agli abusi contro i minori, pare presente ad esempio in riferimento alla tutela dell'istituto matrimoniale<sup>142</sup>, alla giustificazione del m. p. *Omnium in mentem*<sup>143</sup>, alle premesse del caso Williamson<sup>144</sup>, a proposito della normativa in materia liturgica<sup>145</sup> e in riferimento alla legittimità della rinuncia all'ufficio primaziale<sup>146</sup>. Benedetto XVI ribadisce i principi della dottrina morale tradizionale e ricorre sovente alle esigenze intrinseche della giuridicità. Nell'orizzonte mentale del Papa l'influenza dello *ius in Ecclesia* insomma non è artificiale e accidentale, risulta sentita e caratterizzante la preservazione del patrimonio della comunione, ancorché raramente appare centrale e dominante<sup>147</sup>.

Il riscontro *sub specie iuris* dei volumi cristologici, come anticipato, è molto modesto e limitato. L'apporto si concreta più che altro in spunti o stimoli proficui e interessanti per una ricostruzione di più ampio respiro. Senza pretesa di completezza e analiticità, ci limitiamo pertanto ad evidenziare anche a mo' di esempio un contributo desumibile da ciascun libro.

Nel primo volume di *Gesù di Nazaret* emerge l'arguta *distinzione tra diritto casuistico e diritto apodittico*<sup>148</sup>. Il diritto casuistico è rapportabile all'insieme di prescrizioni e di precetti, talora molto precisi e puntuali, storicamente condizionato e culturalmente determinato, che struttura la vita sociale di una comunità<sup>149</sup>. Il *diritto apodittico*, invece, è costituito dai criteri e dalle linee di

---

contraddirmi. Chiedo solo alle lettrici e ai lettori quell'anticipo di simpatia senza il quale non c'è alcuna comprensione» (*Gesù di Nazaret* [2007], p. 20).

<sup>140</sup> Cfr. *infra* nt. 237.

<sup>141</sup> «È una grande sofferenza per la Chiesa negli Stati Uniti e per la Chiesa in generale, e per me personalmente, il fatto che tutto ciò [la crisi degli abusi sessuali] sia potuto accadere. (...) Sono mortificato e faremo tutto il possibile per assicurare che questo non si ripeta in futuro» (BENEDETTO XVI, *Intervista concessa ai giornalisti durante il volo diretto negli Stati Uniti d'America*, 15 aprile 2008, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, IV/1 [2008], pp. 569-570).

<sup>142</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Luce del mondo*, pp. 66-67.

<sup>143</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 155-156.

<sup>144</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 173-185.

<sup>145</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 152-154.

<sup>146</sup> Cfr. *ibid.*, p. 53.

<sup>147</sup> Benedetto XVI non corre certo il rischio di scadere nel giuridismo o nell'autoritarismo.

<sup>148</sup> Cfr. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret* (2007), pp. 151-156 ove, riprendendo esplicitamente F. Crüsemann (*Die Tora*, München 1992) a proposito della spiegazione della *Torah* e del dialogo tra Legge e Profeti si ricorre a questi due prototipi o modelli di giuridicità. Cfr. anche il ns., "*Diritto casuistico*" o "*diritto apodittico*" nella liturgia della Chiesa? *Il recupero di una considerazione armonica e organica di culto, diritto ed ethos*, in M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, pp. 33-61.

<sup>149</sup> «Il diritto casuistico comporta norme che regolano questioni molto concrete (...) Queste norme giuridiche costituiscono un diritto sviluppatosi dalla prassi e riferito ad essa. Esso serve alla costruzione di un ordinamento sociale



orientamento generali, di valore perenne e di portata universale, che trovano la loro fonte e la garanzia della loro vigenza immediata in Dio<sup>150</sup>. L'argomentazione condotta dal Papa induce a superare un'impostazione chiusa e retriva ("casuistica" se così si vuol dire) della regolamentazione nella comunità salvifica e a recuperare una considerazione aperta e orientativa dell'influenza del fattore giuridico. La dialettica "regola-principio" si risolve nettamente a favore del secondo termine<sup>151</sup> e propende per una concezione lungimirante e evolutiva della legislazione<sup>152</sup>. Il discorso chiaramente non ha una finalizzazione giuridica ma aiuta a prendere le distanze da ogni impostazione normativistica<sup>153</sup>.

Nel secondo volume di *Gesù di Nazaret* è interessante il processo davanti a Pilato. Ratzinger evidenzia il profondo collegamento tra diritto e verità<sup>154</sup> e la stringenza del singolo caso. Il pragmatismo è invece la patente negazione della funzione epistemica del processo. La trattazione quindi offre anche indicazioni deontologiche per il corretto esercizio dell'attività giudicante.

In *L'infanzia di Gesù* spicca infine la figura di Giuseppe come uomo giusto. La concezione biblica si ispira, com'è noto, alla nozione generale e assorbente della virtù, ciò non di meno nella ricostruzione dei giusti dell'Antico testamento si evidenzia anche il carattere personale della giustizia<sup>155</sup>. Il Pontefice esplicita così la positiva ricerca dell'unità tra diritto e amore. L'interpretazione della legge non è disgiunta dalla carità<sup>156</sup>.

Dagli accenni compiuti si conferma in definitiva l'impressione di una presenza latente ma non del tutto insignificante della doverosità obbligatoria e la lontananza da una visione meramente legalistica del fenomeno giuridico.

## **PARTE SECONDA. L'ANALISI DEL PENSIERO**

### **7. La sensibilità di un "Papa teologo" per il problema giuridico**

«Ma imparate anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell'amore»<sup>157</sup>. Il passo riportato della *Lettera ai seminaristi* manifesta con la spontaneità e il calore di questo singolare scritto l'amore del Papa per il diritto canonico. Un amore, potremmo dire, "tardivo" e "secondario"<sup>158</sup> ma non per questo meno reale ed effettivo. La dilatazione del cuore del Padre comune riconducibile al carisma petrino

---

realistico, e si commisura alle possibilità concrete di una società in una situazione storica e culturale ben determinata» (RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret* [2007], p. 152).

<sup>150</sup> «Questo diritto apodittico è pronunciato nel nome di Dio stesso: qui non si danno sanzioni concrete. In queste grandi norme, la critica dei profeti ha trovato il punto d'appoggio e a partire da tali norme ha ripetutamente messo in discussione consuetudini giuridiche concrete per far valere l'essenziale nocciolo divino del diritto quale criterio e linea d'orientamento per ogni sviluppo del diritto e per ogni ordinamento sociale» (*ibid.*, p. 153).

<sup>151</sup> «Il rapporto tra diritto casistico e diritto apodittico – secondo Crüsemann – potrebbe essere definito con la coppia concettuale di "regole" e "principi"» (*ibid.*, pp. 153-154).

<sup>152</sup> «All'interno stesso della *Torah* e poi nel dialogo tra Legge e Profeti vediamo già la contrapposizione tra diritto casistico mutevole, che forma di volta in volta la struttura sociale, e i principi essenziali del diritto divino stesso, alla luce dei quali si devono di continuo misurare, sviluppare e correggere le norme pratiche» (*ibid.*, pp. 154-155).

<sup>153</sup> È appena il caso di ricordare anche in riferimento all'ordinamento canonico che la *lex gratiae* ha un'intrinseca portata liberale e aperta, cfr. anche J. HERVADA, *La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad*, in ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004)*, Pamplona 2005<sup>2</sup>, pp. 411-425.

<sup>154</sup> «Possiamo anche dire che dare testimonianza alla verità significa: partendo da Dio, dalla Ragione creatrice, rendere la creazione decifrabile e la sua verità accessibile in modo tale che essa possa costituire la misura e il criterio orientativo del mondo dell'uomo – che ai grandi e ai potenti si faccia incontro il potere della verità, il diritto comune, il diritto della verità» (RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret* [2011], p. 217).

<sup>155</sup> Cfr. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *L'infanzia di Gesù*, p. 50.

<sup>156</sup> «Dopo la scoperta che Giuseppe ha fatto, si tratta d'interpretare ed applicare la legge in modo giusto. Egli lo fa con amore (...). Egli vive la legge come vangelo, cerca la via dell'unità tra diritto e amore» (*ibid.*, p. 51).

<sup>157</sup> BENEDETTO XVI, *Lettera ai seminaristi*, 18.X.2010, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI/2 (2010), p. 634.

<sup>158</sup> La liturgia e la parola di Dio appaiono come la vera e primigenia passione del Pontefice (cfr. J. RATZINGER, *La mia vita*, p. 57).

sembra aver ricompreso insomma non solo i propri figli canonisti ma anche l'oggetto della relativa scienza. Il percorso testuale compiuto, per quanto frammentario e incompleto, dimostra quanto l'esigenza della giustizia sia presente e diffusa nel pensiero di Benedetto XVI. La *parabola esistenziale del Pontefice* con le crescenti responsabilità di governo ha probabilmente determinato una progressiva approssimazione al *mysterium iuris*<sup>159</sup>. L'intervista *Luce del mondo* pare un'eloquente dimostrazione della rilevanza della difesa del giusto ordine ecclesiale di fronte alle sfide e difficoltà contemporanee<sup>160</sup>. La lunga esperienza di governo (prima come Arcivescovo, poi come Prefetto della Congregazione e infine come Pontefice) ha determinato insomma una familiarità e dimestichezza con la materia giuridica operativa e applicativa più che astratta e teorica. Si tratta – a nostro giudizio – di una conoscenza e stima, magari indotta e riflessa, ma pur sempre sincera e sentita.

La ricostruzione esposta si espone al rischio di un duplice fraintendimento: la *concezione funzionale e strumentale della scienza giuridica* e il *ricorso alla tecnica giuridica solo come risposta ai momenti di crisi o di emergenza*. I due equivoci sono chiaramente correlati tra loro<sup>161</sup>. La visione utilitaristica riduce lo *ius* ad un mezzo o una risorsa dell'autorità più che ad una dimensione costitutiva del dover essere della persona. Il diritto, spesso confuso con la legislazione o l'ordinamento, non è invero il suggello del potere o un mezzo di controllo sociale ma l'espressione della razionalità delle relazioni di debito. La riserva dell'intervento dei giuristi alla patologia o al malessere del corpo sociale tradisce poi la fisiologia e bontà del rispetto del giusto. Il canonista non è un meccanico o un pompiere cui ricorrere in presenza di incidenti o disfunzioni, ma il garante dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Le due impostazioni, abbastanza diffuse nella mentalità comune, comportano dunque gravi falsificazioni antropologiche ed epistemologiche<sup>162</sup>. Tali erronee considerazioni del fattore giuridico ci paiono molto *lontane dalla formazione e cultura di Benedetto XVI*. Il consolidato impianto filosofico metafisico e realista lo mette al riparo da simili deviazioni e sbandamenti. Come esposto, la teoria classica della giustizia appare costantemente al centro del suo ragionamento<sup>163</sup>. Il Papa non è chiaramente insensibile al deficit di obbedienza e disciplina presente nella Chiesa e invoca una ripresa del rigore nell'esercizio della giurisdizione ma non per questo cede ad una visione limitativa e sminuente del diritto e dell'autorità di tipo legalista.

Puntualizzata l'autenticità e rettitudine dell'interesse del Papa per il problema giuridico, occorre precisare il *sensu del suo contributo*. Per la funzione e la preparazione del Pontefice, non c'era da aspettarsi logicamente una particolare intuizione tecnica e specialistica ma ci si poteva ben immaginare un'illuminazione prudentiale e sapienziale: così è stato. Il legato di Benedetto XVI ai giuristi più significativo concerne probabilmente la *spiegazione del fondamento e della radice della giuridicità*. La scoperta dell'essenza del dovuto e il concreto esercizio della prudenza non a caso rappresentano la chiave di volta della realizzazione della giustizia. La lezione della storia e della tradizione, ancorché oggi spesso dimenticata o trascurata, è una guida sicura e affidabile per ritrovare il "vero diritto"<sup>164</sup>. Già in altro contesto rilevavamo che «l'apporto e la penetrazione di un "non giurista di formazione" può risultare sorprendente e ancor più stimolante per giuristi di

---

<sup>159</sup> Per l'espressione cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997, pp. 1-2. Commentando l'Inno dell'Ora Terza il Santo Padre affermava: «“Vigor”: è la forza vitale del nostro essere e anche il vigore giuridico di una realtà» (8.X.2012). Il sorprendente ricorso a concetti giuridici indica quanto la forza del diritto sia entrata nella mente del Papa.

<sup>160</sup> Cfr. *supra* nt. 33.

<sup>161</sup> Il secondo è, in parte, una derivazione del primo.

<sup>162</sup> Lo *ius* non è in definitiva una semplice tecnica o un mezzo, ma una dimensione o un aspetto della realtà sociale della persona. Lo Castro parla, forse in maniera non troppo rigorosa filosoficamente, ma abbastanza efficace di un ulteriore trascendentale dell'essere (*supra* nt. 159).

<sup>163</sup> Cfr. *supra* ntt. 80, 97 e 124.

<sup>164</sup> «Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente?» Si tratta appunto dell'interrogativo da cui muove il *Discorso al Bundestag*, nt. 4.

professione»<sup>165</sup>. Un certo stacco o distanza permette di guardare la realtà in maniera più lucida e penetrante.

L'apprezzamento per lo spessore di alcuni interventi non deve condurre ovviamente a improprie enfattizzazioni o incensazioni. Sul piano speculativo, Benedetto XVI non ha inteso proporre un insegnamento originale né è giunto a conclusioni sorprendenti; da sapiente teologo e pastore ha dimostrato tuttavia una sensibilità e una penetrazione per la questione giuridica fuori dal comune<sup>166</sup>. A scanso di equivoci e indebite esagerazioni ci preme ribadire che provocatoria e stimolante più del contenuto del messaggio è la presentazione e l'impostazione. Benedetto XVI non ha preteso insomma di cambiare o innovare ma di ricordare e riabilitare la dottrina tradizionale.

## **8. Il pensiero giuridico di Papa Benedetto**

La più chiara esposizione del pensiero giuridico di Joseph Ratzinger risale alla *Lectio magistralis* pronunciata in occasione del conferimento della laurea *honoris causa* in Giurisprudenza da parte della LUMSA<sup>167</sup>. In quell'occasione il futuro Pontefice espose la sua riflessione attraverso *due tesi*: «1. L'elaborazione e la strutturazione del diritto non è immediatamente un problema teologico, ma un problema della "recta ratio", della retta ragione. Questa retta ragione deve cercare di discernere, al di là delle opinioni e delle correnti di pensiero, ciò che è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è conforme all'esigenza interna dell'essere umano di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che è distruttivo dell'uomo. [...] 2. La redenzione non dissolve la creazione ed il suo ordine, ma al contrario ci restituisce la possibilità di percepire la voce del creatore nella sua creazione e così di comprendere meglio i fondamenti del diritto. Metafisica e fede, natura e grazia, legge e vangelo non si oppongono, ma sono intimamente legati»<sup>168</sup>. I due rilievi evidentemente sono ancora straordinariamente attuali e fecondi. Tutto il magistero giuridico di Benedetto XVI ci pare si possa inquadrare in quella luce e prospettiva. L'emerito Papa ha infatti ribadito e giustificato, forse con più urgenza e forza, la necessità del ritorno alle radici e alle fonti del sapere classico: «La cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma – dall'incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l'intima identità dell'Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell'uomo davanti a Dio e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell'uomo, di ogni uomo, questo incontro ha fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo momento storico»<sup>169</sup>. La sfida posta dalla cultura della postmodernità è rappresentata *ad mentem Papae* dal *recupero dell'integrazione e armonia tra natura e ragione*.

Di seguito cerchiamo di sintetizzare i *capisaldi dell'insegnamento benedettino* in tre punti. Tali coordinate concettuali, senza chiaramente alcuna pretesa di completezza e sistematicità, possono fornire almeno un'idea della penetrazione teorica del Papa.

### **8.1. Il fondamento metafisico e naturale del diritto**

La più significativa sollecitazione di Benedetto XVI ai giuristi sembra la *riscoperta* e la *valorizzazione della matrice naturale del diritto*. In almeno tre occasioni il Papa ha ribadito l'essenza del fenomeno giuridico e riproposto la dottrina classica sul diritto naturale: i Discorsi sulla legge naturale, all'ONU e al Bundestag<sup>170</sup>. La spiegazione del Santo Padre è fondata evidentemente sulla più solida tradizione tomista. Papa Benedetto ripropone dunque la dottrina di sempre<sup>171</sup>, introduce però un'acuta contestualizzazione, utilizza un linguaggio comunicativo e suadente,

<sup>165</sup> DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia...* (nt. 76), p. 506.

<sup>166</sup> Un significativo elemento di maturazione è stata l'esperienza e la prassi di governo.

<sup>167</sup> J. RATZINGER, *Lectio doctoralis*, 10.XI.1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino 2000, pp. 11-14.

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Discorso al Bundestag* (nt. 4).

<sup>170</sup> Cfr. *supra* ntt. 86, 3, 4.

<sup>171</sup> La dottrina classica è esposta anche dal documento della COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, 1-6.XII.2008.

propone vivaci stimoli intellettuali e originalità argomentative. L'interesse principale deriva proprio dal fatto che il Pontefice si pone in dialogo e confronto con la cultura moderna. La fallacia dei presupposti del normativismo e del relativismo ideologico viene ricostruita e svelata conoscendo le ragioni contrarie e ponendosi in comunicazione con i propri interlocutori. Un conclamato merito dello stile ratzingeriano, che ha segnato anche il suo ministero petrino, è appunto la non comune capacità dialettica e discorsiva<sup>172</sup>. Quale attento osservatore e sapiente medico, il Papa delinea dunque la diagnosi e cerca di elaborare la terapia. Se la malattia è lo smarrimento e la perdita della nozione metafisica di natura<sup>173</sup>, la soluzione consiste nel *riparare la capacità di ascoltare la natura* e nell'*allargare gli orizzonti della razionalità giuridica*<sup>174</sup>. Vale la pena precisare brevemente questi due elementi concettuali.

L'analisi critica dell'*origine della deviazione del pensiero giuridico contemporaneo* proposta da Benedetto XVI è molto lucida e perspicace. La svolta culturale della modernità consiste proprio nella *cesura o separazione tra essere e dover essere*. L'antropocentrismo immanentistico<sup>175</sup> porta all'esaltazione della libertà individuale e all'autonoma impostazione della vita sociale. Lo *ius* in tal modo è stato, più o meno consapevolmente, privato della sua radice entitativa e del suo fondamento ontologico. La chiara sostanzialità del rapporto di debito presente nel sapere classico (chiaramente espressa nella *ipsa res iusta* tommasiana<sup>176</sup>) finisce in pratica col ridursi alla congruenza formale o alla forza legale della pretesa. Il fenomeno giuridico viene così svincolato dal suo essenziale presupposto metafisico e ricondotto al mero potere della volontà. La scienza della giustizia viene rapportata soltanto alla logica e alla coerenza del sistema di regole convenzionalmente stabilite. Il mondo giuridico diviene in questo modo isolato, asfittico, chiuso e autoreferenziale. Per ritrovare il vero nucleo o centro del diritto occorre invece ristabilire il collegamento con il reale e recuperare l'influenza strutturante dell'essere<sup>177</sup>. Il punto di partenza obbligato di ogni titolarità di diritto è il riconoscimento della *doverosità iscritta nello statuto ontologico della persona*. La corretta percezione della natura delle cose è il principio direttivo del vivere civile. Lo *smarrimento della concezione metafisica e trascendente dell'esistenza* comporta insomma un *grave deficit per la giustizia*.

Nella visione del Pontefice l'eclissi o l'oblio del diritto naturale dunque non deriva solo da un'equivoca comprensione della giuridicità ma anche, a monte, da un'*insufficiente nozione di natura*. Il positivismo infatti, prima ancora di contaminare il corretto approccio alla giustizia, ha intaccato il modo stesso di conoscere la realtà<sup>178</sup>. L'impoverimento contemporaneo riguarda entrambi gli elementi dell'espressione 'diritto naturale': tanto il diritto quanto la natura. Benedetto XVI invita pertanto a recuperare la capacità di ascoltare la natura e a porsi in atteggiamento estatico di fronte al creato<sup>179</sup>, esorta a coltivare la sensibilità per il cosmo e a cogliere il messaggio

---

<sup>172</sup> Le interrogazioni e le provocazioni intellettuali stimolano il dialogo e pongono l'interlocutore in ascolto degli insegnamenti umilmente proposti.

<sup>173</sup> Nella lezione alla LUMSA Ratzinger aveva già individuato i sintomi della malattia: «Poiché negli stati moderni la metafisica e con essa il diritto naturale sembra essere definitivamente venuto meno, è in corso una trasformazione del diritto, i cui passi ulteriori non sono ancora prevedibili; il concetto stesso di diritto perde i suoi contorni precisi» (*Lectio doctoralis*, nt. 167). È chiaro ed esplicito comunque il collegamento tra metafisica ed essenza della giuridicità.

<sup>174</sup> «Quando nel nostro rapporto con la realtà c'è qualcosa che non va, allora dobbiamo tutti riflettere seriamente sull'insieme e tutti siamo rinviiati alla questione circa i fondamenti della nostra stessa cultura» (*Discorso al Bundestag*, nt. 4).

<sup>175</sup> La scienza giuridica attuale per lo più si fonda sul principio d'immanenza, per interessanti rilievi critici circa i presupposti culturali del pensiero moderno cfr. J. MARITAIN, *Tre riformatori*, Brescia 1967, pp. 84-89.

<sup>176</sup> Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 57, a. 1, ad 2.

<sup>177</sup> Il dover essere segue e deriva sempre dall'essere. La dignità personale, l'eccellenza dell'essere dell'individuo umano, costituisce il fondamento di ogni titolarità giuridica.

<sup>178</sup> Benedetto XVI parla non a caso di "ragione positivista" lì dove la conoscenza si chiuda ed esclude la realtà dello spirito.

<sup>179</sup> «Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente» (*Discorso al Bundestag*, nt. 4).

fondamentale dell'essere. L'“*ecologia del diritto*”<sup>180</sup>, richiamata dal Papa, indica il rapporto sintonico e armonico con l'ambiente circostante, ma addita soprattutto la scoperta del dato preesistente al pensiero umano. Restando in metafora, senza aprire le finestre l'aria diventa viziata e, a lungo andare, irrespirabile. L'individuazione dei criteri di attribuzione del dovuto non è una pura costruzione mentale ma un riflesso dell'ordine della creazione. La libertà umana non a caso è intrinsecamente limitata e condizionata<sup>181</sup>. Risulta difficile altrimenti comprendere come non c'è fattore culturale che non abbia la sua base in un fatto naturale. All'istanza metafisica si accompagna pure una decisiva *esigenza veritativa antropologica*.

Questa prima tesi apparentemente a poco a che vedere col diritto ecclesiale, in esso è assodata l'origine soprannaturale e il diritto naturale è implicitamente recepito dall'ordinamento<sup>182</sup>. In realtà *anche l'ordinamento canonico è esposto al forte rischio dell'appiattimento metafisico, antropologico ed epistemologico segnalato*. L'ampia diffusione nella canonistica del metodo esegetico e della *schola textum* rischiano di far perdere di vista la specificità sapienziale e prudenziale dell'arte del giusto. Il letteralismo e il rubricismo sono una patente manifestazione storica dell'impoverimento del fatto di diritto<sup>183</sup>. Il riconoscimento della matrice divina dello *ius in Ecclesia* non basta ad assicurare la rispondenza del sistema, occorre sempre penetrare la natura o la sopra-natura dell'oggetto. Il giurista in pratica è chiamato costantemente a “*decodificare*” l'essenza *delle cose e delle persone*<sup>184</sup>. Il semplice dato naturale poi conforma molti aspetti della *iurisdictio ecclesiastica*. Un caso emblematico è l'istituto matrimoniale: la verità sul coniugio è il fulcro di tutta la disciplina e l'amministrazione della giustizia. Non a caso Benedetto XVI in questo ambito, in linea col suo Predecessore, ha insistito tanto sull'essenza del consenso e sulla rispondenza sostanziale dell'ermeneutica legale<sup>185</sup>. La promozione della dignità del matrimonio allora non è altro che il rispetto della “*verità del principio*”, dell'ordine della creazione<sup>186</sup>.

## 8.2. La razionalità e oggettività di ciò che è giusto

Un'idea costante nell'insegnamento benedettino è la *razionalità e intelligibilità dell'oggetto della giustizia*. Il riferimento al *logos* ha accompagnato l'intero itinerario intellettuale e speculativo di Ratzinger-Benedetto XVI<sup>187</sup> e trova un puntuale riscontro nell'ambito giuridico. Natura e ragione – a dire del Papa – costituiscono i capisaldi del diritto: «[il cristianesimo] Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio»<sup>188</sup>. Nella sua ricostruzione *natura e ratio* non sono minimamente in contrasto: si fondono e combinano armonicamente. La ragione segue, spiega e illumina il quadro naturale ed è chiamata poi a perfezionarlo e completarlo nella storia. Nel *Discorso al Bundestag* che rappresenta quasi la *magna charta* del suo magistero giuridico il Pontefice afferma dunque esplicitamente

<sup>180</sup> «Vorrei però affrontare con forza un punto che – mi pare – venga trascurato oggi come ieri: esiste anche un'ecologia dell'uomo. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere» (*idid.*).

<sup>181</sup> La libertà d'altronde senza il bene perde il suo orientamento decisivo e determinante. Ciò non toglie chiaramente che si tratti una decisione effettiva e reale.

<sup>182</sup> Il principio costituzionale canonico è dato dalla prevalenza del diritto divino rispetto al diritto umano ecclesiastico (Cfr. E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, Pamplona 2013, Lez. V). Il diritto naturale è immediatamente vigente nell'ordinamento canonico.

<sup>183</sup> Cfr. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia*, pp. 152-160. Tali impostazioni concettuali tra l'altro non possono considerarsi del tutto superate e archiviate.

<sup>184</sup> Il carattere soprannaturale non disconosce la vigenza del presupposto naturale. Basta ad esempio pensare ai diritti fondamentali del fedele.

<sup>185</sup> Cfr. *supra* ntt. 76, 77, 79, 82.

<sup>186</sup> L'espressione giovanneo paolina torna in BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27.I.2007, nt. 77. Conviene a rigore parlare di 'ordine della creazione redenta' a esplicitare la sublimazione e il corroboramento avvenuto nell'elevazione al piano soprannaturale (cfr. can. 1055 § 1).

<sup>187</sup> Cfr. ad es. i riferimenti già presenti in J. RATZINGER, *Introduzione al cristianesimo*, Brescia 2005, pp. 141-147 (l'opera originaria risale al 1968).

<sup>188</sup> *Discorso al Bundestag*, nt. 4.

l'integrazione tra ragione oggettiva e soggettiva. In un contesto più lontano dalla cultura cristiana aveva già parlato sinteticamente di "ragione naturale"<sup>189</sup>. Insistentemente ricorre all'espressione "Ragione creatrice"<sup>190</sup>. Il piano salvifico universale ha in pratica un'*intrinseca ragionevolezza e conclusione*.

Il ricorso all'elemento razionale è presente, come esporremo, nell'origine e nello sviluppo dello *ius*.

Benedetto XVI riconduce la distinzione tra sfera religiosa e politica ad un merito storico della Chiesa<sup>191</sup>. In sintonia e continuità con la tradizione greco-romana il pensiero cristiano sin dai primordi ha fatto un'opzione fondamentale per il "*diritto laico*". Il fenomeno giuridico trova la sua giustificazione prossima nella filosofia e non nella fede. Il contenuto soprannaturale e trascendente della Rivelazione non ha offuscato in pratica il senso e la portata della giustizia naturale. La razionalità dello *ius* coglie dunque l'assetto delle relazioni obbligatorie, l'eguaglianza delle prestazioni ed esalta la socialità dell'individuo. Anche nel fronte ecclesiale l'ordinamento trae dalla teologia i principi costitutivi e direttivi ma si conforma al dover essere del fedele. L'ordine sociale giusto del popolo di Dio, ancorché illuminato dalla grazia e aperto alla trascendenza, si conforma allo statuto ontologico della persona e si configura decisamente come *ordinatio rationis*<sup>192</sup>.

L'impegno prioritario del Papa è connotato "a tutto campo" dalla *difesa e salvaguardia della verità*. Il *soggettivismo* e il *relativismo*, tanto diffusi nel pensiero e nella mentalità odierni, minacciano seriamente le basi della cultura e della civiltà occidentale. Come ha denunciato frequentemente il Pontefice, la negazione dell'esistenza di valori universali e assoluti riduce la legalità al mero rispetto di procedure o regole condivise<sup>193</sup>. Tale impostazione rappresenta invero un misero surrogato e talora una contraffazione del diritto. Solo il riconoscimento del fondamento metafisico del fenomeno giuridico assicura pienamente l'oggettività e la rispondenza del dovuto. L'*adaequatio intellectus et rei*<sup>194</sup> mette infatti il giurista al riparo dalla deriva idealistica o consensualistica moderna. Il volontarismo, il formalismo e l'astrattismo, che attanagliano la scienza giuridica secolare<sup>195</sup>, non sono che degenerazioni della retta ragione. *Il realismo conduce invece alla razionalità, oggettività e concretezza del giusto*. L'approccio classico quindi evita anche l'astrattismo rivendicativo e dichiarativo che spesso trascura la materialità ed effettività dell'attribuzione del bene.

L'*ambito canonico* non è del tutto immune dalle contaminazioni conoscitive e, soprattutto, operative segnalate. Il brocardo *veritas, non auctoritas, facit ius* indica un chiaro limite all'esercizio della potestà di governo e un temperamento del principio gerarchico. Per un'elementare ragione di coerenza il diritto divino non è dispotico e arbitrario ma logico e sensato. Il positivismo è un errore

---

<sup>189</sup> Cfr. *Discorso all'ONU*, nt. 3.

<sup>190</sup> Per un riferimento più generale alla razionalità della creazione cfr. J. RATZINGER, *Creazione e peccato. Catechesi sull'origine del mondo e sulla caduta*, Cinisello Balsamo 1987<sup>2</sup>. L'espressione ricorre frequentemente nel magistero benedettino (cfr. ad es. *Discorso sulla legge naturale*, nt. 86).

<sup>191</sup> Il dualismo cristiano appare come una significativa conquista rispetto al monismo precedente: «Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione» (*Discorso al Bundestag*, nt. 4). In merito cfr. anche V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Roma 2003, pp. 22-24.

<sup>192</sup> Conclude J. Hervada riguardo alla nota disputa circa l'essenza della legge canonica (*ordinatio fidei* o *ordinatio rationis*) rifiutando la teoria dell'analogia: «Ne consegue che la legge, anche quella canonica (come in Dio lo è la legge eterna) è un'*ordinatio rationis*. [...] la fede è una virtù, non una potenza; l'atto d'imperio in cui si sostanzia la legge è atto di una potenza, la ragione, e pertanto la legge canonica non è un'*ordinatio fidei*, ma un'*ordinatio rationis fidei illuminata*» (*Pensieri di un canonista...*, p. 18).

<sup>193</sup> «Il pericolo del mondo occidentale – per parlare solo di questo – è oggi che l'uomo, proprio in considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla questione della verità. E ciò significa allo stesso tempo che la ragione, alla fine, si piega davanti alla pressione degli interessi e all'attrattiva dell'utilità, costretta a riconoscerla come criterio ultimo». (*Allocuzione a La Sapienza*, nt. 88).

<sup>194</sup> Cfr. *S. Th* I, q. 21 a. 2.c, riportata anche in J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret. Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione*, Città del Vaticano 2011, p. 216.

<sup>195</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, pp. 586-588.

conoscitivo e pratico soggiacente all'interpretazione della stessa legge canonica<sup>196</sup>. L'eccessivo letteralismo o la minuziosità esegetica rischiano di scadere nel normativismo ogni qualvolta perdono di vista il dato reale e la natura del bene. In questa chiave, equivoci o sbandamenti espressamente condannati da Benedetto XVI sono la soggettivizzazione dell'incapacità<sup>197</sup> e l'indebita estensione dell'esclusione del *bonum coniugum*<sup>198</sup>. La realtà matrimoniale non può insomma essere sacrificata a istanze o deformazioni di tipo pastoralista.

### 8.3. Una concezione performativa dello «ius»

Con categorie care al Pontefice<sup>199</sup>, parliamo di “concezione performativa dello ius” ad indicare la necessità di un *profondo coinvolgimento etico dei giuristi*. L'operare giustamente non è una costruzione intellettuale ideale e astratta ma la concreta attribuzione di ciò che è giusto. La *iuris dictio*<sup>200</sup>, il conferimento del dovuto, non è un mero *facere* (l'applicazione di una tecnica<sup>201</sup>) ma un *agere* (un comportamento che sollecita il concorso perfetto dell'agente), richiede allora la formazione e la disposizione degli operatori. La sapienza antropologica cristiana è ben cosciente del fatto che la giustizia non discende tanto dalla perfezione formale del sistema e delle regole ma dalla qualità e rettitudine delle persone, *in primis* dei giudici. Per fare il giusto, per dare il bene, bisogna sapere e volere essere giusti<sup>202</sup>. Benedetto XVI non ha mancato di ricordare e richiamare quest'elementare verità, ha insistito ripetutamente sulla conformazione esistenziale e deontologica degli operatori. L'arte del giusto esige, in generale e a maggior ragione *in Ecclesia*, speciali integrità e qualità. Ci sembra che questo punto emerga da almeno tre passaggi argomentativi.

Nei diversi *Discorsi alla Rota*, le parole rivolte *in primis* ai Prelati Uditori, al di là delle consuete espressioni di apprezzamento e di stima ma non per questo meramente convenzionali e formali, contengono indicazioni circa il *modus operandi* e lo stile della *iurisdictio* ecclesiastica. La richiesta connaturalità con la giustizia spinge a cercare il bene proprio di ciascuno senza palliati, cedimenti o arrendevolezza<sup>203</sup>. La verità sul matrimonio è un campo in cui si palesa chiaramente come “scorciatoie pastoraliste” o “lentezze ingiustificate” disdicono alla difesa del diritto. In modo particolare i *Discorsi alla Rota Romana del 2010 e 2012* sono efficaci trattazioni sui principi direttivi del processo e l'ermeneutica della legge. Il rapporto tra giustizia e carità, che pure ha peculiari riscontri nel giudizio canonico<sup>204</sup>, trova la sua base e insopprimibile sbocco nell'equanime accertamento della verità. L'interpretazione della legge non può che conformarsi alla natura della cosa regolata: in tal senso il *canonista* non è un filologo o esegeta del testo ma un *sapiente conoscitore della realtà sostanziale e legale*. L'accoglimento di questo insegnamento ha uno specifico rilievo e riferimento nell'ordinamento canonico<sup>205</sup>, ma avrebbe conseguenze ben più dirimpenti nella mentalità dei giuristi secolari. Lo stesso richiamo all'osservanza e applicazione della *Dignitas connubii* esprime la viva preoccupazione del Pontefice per l'aggiornamento e la

<sup>196</sup> Cfr. in particolare *supra* ntt. 82 e 84.

<sup>197</sup> «Questa capacità non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell'unione coniugale mediante l'adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all'efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale» (*Discorso alla Rota 2009*, nt. 79).

<sup>198</sup> Per quanto concerne il *bonum coniugum* vd. *Discorsi alla Rota 2011 e 2013*, n. 3, ntt. 81 e 83.

<sup>199</sup> Cfr. es. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Spe salvi*, 30.XI.2007, nn. 4 e 10, «AAS», 99 (2007), pp. 988 e 994.

<sup>200</sup> Meglio e più chiaro sarebbe parlare di *iuris attributio*, il dire o affermare il diritto è funzionale all'effettiva dazione della cosa giusta.

<sup>201</sup> La concezione illuministica del giudice come “la bocca che pronuncia la parola della legge” vanifica e annulla il ruolo del giurista e rappresenta una pura astrazione concettuale.

<sup>202</sup> Si tratta della *constans et perpetua voluntas* della formula classica della giustizia ulpiana.

<sup>203</sup> Cfr. *supra* nt. 80.

<sup>204</sup> La benevolenza e l'affabilità verso le parti e gli altri agenti processuali contribuiscono a creare quel clima fraterno e collaborativo e la spinta pacificatoria e che connota il processo ecclesiale, ma non alterano il rigore della giustizia.

<sup>205</sup> Tra l'altro, come ricorda il Papa, il *sentire cum Ecclesia* resta un canone interpretativo fondamentale e insostituibile della correttezza della soluzione.

qualificazione dei ministri dei tribunali ecclesiastici<sup>206</sup>. Le Allocuzioni alla Rota, a prescindere dal tema affrontato, hanno come dato costante una non trascurabile componente didattica ed educativa (non sono mere istruzioni o direttive operative), manifestano nella stessa circostanza della prolusione lo zelo per la cultura e maturazione dei più rinomati responsabili dell'amministrazione della giustizia. Su quest'aspetto l'impostazione benedettina si pone evidentemente in stretta continuità e congruenza col magistero dei precedenti Pontefici.

La visione performativa del diritto di Benedetto XVI emerge pure dal tenore dell'esortazione *Africae munus*. La concezione sapienziale benedettina anzi assume qui una valenza giuridica più generale<sup>207</sup>. In questo documento è emblematica l'intestazione della lett. B del primo capitolo «Diventare giusti e costruire un ordine sociale giusto»<sup>208</sup>. Nelle premesse del modello di riconciliazione, di giustizia e di pace proposto dal Papa vi è un appello alla giustizia come dimensione personale necessaria per l'impegno a favore del bene comune: «La costruzione di un ordine sociale giusto compete senza dubbio alla sfera politica. Tuttavia, uno dei compiti della Chiesa in Africa consiste nel formare coscienze rette e recettive delle esigenze della giustizia, affinché maturino uomini e donne solleciti e capaci di realizzare questo ordine sociale giusto con la loro condotta responsabile»<sup>209</sup>. Di fronte al panorama delle gravi ingiustizie e sopraffazioni presenti nel continente africano il Papa considera importante la sensibilizzazione morale dei fedeli e di tutti gli uomini di buona volontà<sup>210</sup>. *Il piano personale e quello istituzionale convergono insomma nella realizzazione dell'ordine sociale giusto.*

Indicativa è infine la considerazione dell'*apporto del sapere giuridico nella formazione dei chierici e degli umanisti*. In distinti momenti, come già ricordato, Benedetto XVI ha guardato all'influenza dello *ius* negli studi ecclesiali e secolari<sup>211</sup>. Il suo riportato punto della lettera ai seminaristi<sup>212</sup> esprime il riconoscimento del valore del sapere canonico e la coscienza della sua importanza nella preparazione sacerdotale. Il rispetto della giustizia viene posto dal Papa ancora una volta in termini di connessione e convergenza con l'ordine della carità. Nella "lezione virtuale" all'Università La Sapienza il Pontefice nel contesto dell'impostazione tradizionale degli studi universitari ha affrontato il rapporto tra teoria e prassi nella Facoltà di giurisprudenza. Il nucleo della costituzione di «un ordinamento della libertà, della dignità umana e dei diritti dell'uomo» è colto nella *sensibilità per la verità*<sup>213</sup>. La stessa impostazione del sapere antico esaltava la *dimensione umanistica dell'operare secondo giustizia*. Il rischio è allora la chiusura e la restrizione mentale e comportamentale dei giuristi, tipico del positivismo<sup>214</sup>. Se il riferimento ai seminaristi appare come un'apertura d'animo e una paterna raccomandazione del Pastore supremo, la lezione a La Sapienza inquadra in una visione più organica la natura e la missione dell'università. In entrambi i casi *il diritto* (canonico o civile) *concorre alla completezza del dover essere della società*.

Nella mente di Benedetto XVI sembra delinarsi insomma una scontata *connaturalità e concordanza tra bontà morale e senso della giustizia*. Nell'attribuzione del giusto, oltre all'esatta individuazione di ciò che è dovuto, risulta decisiva la effettiva disposizione dell'agente (voler dare il suo di ciascuno). La promozione della giustizia richiede dunque il contributo delle persone giuste. La mancanza di propensione e sensibilità per la sfera obbligatoria spesso inficia lo stesso esercizio

---

<sup>206</sup> Cfr. supra ntt. 76, 79 e 80.

<sup>207</sup> Si riferisce prevalentemente al diritto civile, non all'ambito canonico.

<sup>208</sup> *Africae munus*, nn. 22-23 (nt. 112).

<sup>209</sup> *Ibid.*, n. 22.

<sup>210</sup> Anche nel successivo Cap. II. «I cantieri della riconciliazione, della giustizia e della pace», il primo punto è dedicato a «l'attenzione alla persona umana» (nn. 32-41).

<sup>211</sup> Cfr. supra ntt. 157 e 88.

<sup>212</sup> Cfr. supra nt. 157.

<sup>213</sup> *Discorso a La Sapienza*, nt. 88.

<sup>214</sup> «Detto dal punto di vista della struttura dell'università: esiste il pericolo che la filosofia, non sentendosi più capace del suo vero compito, si degradi in positivismo [...]» (*Discorso a La Sapienza*, nt. 88). Visto il precedente parallelismo tra filosofia e diritto non è troppo difficile estendere il senso delle parole del Papa all'ambito giuridico.



della carità. Il magistero benedettino invita a sviluppare un abito stabile di virtù in riferimento al rispetto del bene comune.

## 9. Il contributo canonistico di Benedetto XVI

L'analisi della concezione giuridica del Pontefice ha già dimostrato l'immediato rilievo canonistico di molte delle sue puntualizzazioni<sup>215</sup>, – come rilevato preliminarmente – non c'è d'altronde soluzione di continuità tra il diritto in generale e quello ecclesiale in particolare, può essere utile tuttavia cercare di enucleare anche lo specifico apporto del Papa allo *ius Ecclesiae*. Il modo di affrontare i problemi ecclesiali fornisce peraltro valide indicazioni e spunti anche ai giuristi civili. Tutto il fronte dell'impegno legislativo e magisteriale delineato offre un'ampia materia di verifica e ricerca, senza chiaramente alcuna pretesa di completezza, ci pare tuttavia che valga la pena di mettere in luce alcune idee insistentemente e fortemente proposte da Benedetto XVI.

### 9.1. La verità del matrimonio

Il matrimonio è la cellula fondamentale della società e il crocevia essenziale per il futuro dell'umanità<sup>216</sup>. L'appannamento e, in gran parte, il completo obnubilamento della ragione naturale, ha indotto il Papa a prendere ferma posizione nella difesa dell'istituto familiare minacciato dal secolarismo e dall'ideologia di *gender*<sup>217</sup>. Al tema matrimoniale sono state costantemente dedicate le esortazioni e le rivendicazioni del Vicario di Cristo nei contesti più disparati di fronte alle autorità civili<sup>218</sup>. La cultura cristiana, ancorché baluardo di verità e di civiltà, vive nel mondo e non è del tutto immune dalle deviazioni e confusioni della modernità. Anche di fronte agli operatori ecclesiali Benedetto XVI ha ripetutamente messo in guardia contro il rischio di deformazioni relativistiche e soggettivistiche del coniugio. La prassi e la pastorale matrimoniale (la *lex vivendi et operandi*) sono peraltro la testimonianza tangibile non soltanto della fedeltà al messaggio evangelico ma della realtà stessa dell'amore divino e dell'incarnazione<sup>219</sup>. Il rispetto della verità sul matrimonio, anche a prescindere dalla concreta virtuosità dei coniugi, dimostra l'armonica integrazione tra ordine naturale e soprannaturale e tutta la trascendenza della vocazione all'amore<sup>220</sup>.

L'idea semplice quanto pregnante di Benedetto XVI è che *il rispetto della verità del matrimonio sia il fondamento per vivere e comportarsi secondo giustizia e carità*<sup>221</sup>. In questa, come in altre asserzioni, non si nota certo una discontinuità o un salto rispetto al suo beato Predecessore, Papa Benedetto si pone in una logica di stretta unità e armonia col magistero precedente, ma, forse anche per la crescente aggressività dell'attentato all'identità del coniugio e la maggior contenutezza temporale del ministero, imprime una connotazione ancor più decisa e determinata al senso della missione ricevuta<sup>222</sup>. L'elemento veritativo appare dunque assorbente e caratterizzante nell'economia del suo pensiero matrimonialistico. *L'essenza del matrimonio* anzi è

---

<sup>215</sup> In ognuno dei settori finora esaminati (*supra* §§ 8.a, b e c.) non è mancato mai un diretto riscontro con la giustizia ecclesiale.

<sup>216</sup> Cfr. GS 47 e BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia*, 13.V.2006.

<sup>217</sup> La tutela si è purtroppo spostata ultimamente dalle caratteristiche del coniugio (unità, indissolubilità e fecondità) al suo punto estremo: l'identità eterosessuale del patto.

<sup>218</sup> In tutti i viaggi apostolici e negli incontri con le autorità non sono mai mancati riferimenti al matrimonio e alla famiglia.

<sup>219</sup> L'enc. *Deus caritas est* vede nel matrimonio monogamico un chiaro riflesso dell'amore di Dio: «All'immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano. Questo stretto nesso tra *eros* e matrimonio nella Bibbia quasi non trova paralleli nella letteratura al di fuori di essa» (n. 11).

<sup>220</sup> Cfr. can. 1055 § 1.

<sup>221</sup> Cfr. *supra* nt. 80.

<sup>222</sup> Il motto episcopale prescelto *cooperatores veritatis* ben esprime il legame vitale del Pontefice con la verità e il fulcro del suo approccio.

forse la più eloquente dimostrazione dell'*influenza intrinseca della giuridicità*<sup>223</sup>. L'indissolubilità non appare in questa luce come una garanzia di durata dell'unione o un ideale imposto dall'esterno ma come un'esigenza deontologica del vero amore. Una delle espressioni più belle della ricchezza del giusto è non a caso il collegamento tra l'amore e il diritto proposto dal Pontefice: «Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie *si debbano a vicenda* l'amore che *spontaneamente si vogliono*: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene»<sup>224</sup>. Questa o simili<sup>225</sup> formulazioni manifestano anche l'orientamento al bene integrale della persona del fatto di diritto<sup>226</sup>. Benedetto XVI fa dunque del recupero della sostanza della relazione coniugale il perno dei suoi insegnamenti e invita i giuristi ecclesiali a ricercare proprio il sostrato naturale costitutivo del dovuto.

La riscoperta della verità del matrimonio *ad mentem Papae* è la chiave per risolvere tutte le questioni ermeneutiche e il sicuro antidoto contro gli equivoci e i fraintendimenti giurisprudenziali. L'illuminante lezione teoretica benedettina ha anche ricadute pratiche e operative nell'amministrazione della giustizia. Una semplice disamina dei sette discorsi alla Rota Romana permette infatti di trarre una serie di indicazioni e avvertenze circa la configurazione dei capi di nullità. Al di là di interpretazioni più complesse e sofisticate, dal tenore letterale delle allocuzioni rotali si ricava, come accennato, la chiara intenzione di restringere l'emersione dell'esclusione del *bonum coniugum*<sup>227</sup> e dell'incapacità consensuale. Il più temibile avversario della verità e oggettività del vincolo – con parole del Papa – è la “mentalità relativistica” che non si esprime solo nel tentativo di relativizzazione soggettivistica e libertaria della relazione affettiva ma anche nel pastoralismo e nella falsa accondiscendenza nella soluzione delle cause di nullità<sup>228</sup>. Il Pontefice a fronte del persistente orientamento largheggiante e indulgente della giurisprudenza locale<sup>229</sup> puntualizza lo stacco tra una supposta ed eterea “capacità idealizzata” e la richiesta “capacità minima sufficiente” per contrarre un valido matrimonio<sup>230</sup>. La valenza essenzialmente antropologica della giuridicità ecclesiale porta appunto ad evidenziare la distinzione tra le nozioni canoniche di maturità e normalità e i corrispondenti concetti psicologici e clinici spesso assunti in sede peritale e supinamente trasfusi in tante pronunce. In definitiva il Santo Padre denuncia la

---

<sup>223</sup> Il matrimonio è un bene propriamente giuridico fondato sulla realtà della complementarietà cfr. anche J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, pp. 1-204.

<sup>224</sup> *Discorso alla Rota 2007*, nt. 77.

<sup>225</sup> «Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore; come un suo intrinseco dover essere» (*Discorso alla Rota Romana*, 27.I.2007, ripreso anche in quello del 22.I.2011, *supra* ntt. 77 e 81).

<sup>226</sup> Benedetto XVI parla esplicitamente di “antropologia giuridica del matrimonio” ad indicare la necessità di un solido fondamento naturalistico-filosofico per ricostruire correttamente l'essenza del coniugio (*supra* ntt. 77 e 79).

<sup>227</sup> Anche nel suo ultimo Discorso alla Rota, in cui si adombra una possibile rilevanza della carenza di fede nella validità del consenso, si precisa l'intenzione di non ingenerare applicazioni distorte e falsificanti della normativa vigente: «non intendo certamente suggerire alcun facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell'unione matrimoniale» (*supra* nt. 83).

<sup>228</sup> Cfr. anche il ns. *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale: “vecchi” dati e “nuove” tendenze*, in H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, pp. 466-471.

<sup>229</sup> SECRETERIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium statisticum Ecclesiae*, Città del Vaticano, riporta per ogni anno il numero delle sentenze *pro nullitate vinculi*. In sede locale nell'anno 2011 la percentuale di pronunce affermative si attesta tra processo ordinario e documentale sopra l'82% delle cause introdotte (ben 42.540 decisioni di nullità, pp. 450 e 459). Il resoconto annuale della Rota Romana rileva invece una percentuale attorno al 53% (*L'attività della Santa Sede 2010*, Città del Vaticano 2011, p. 648).

<sup>230</sup> Il matrimonio non è un ideale per pochi ed eletti ma una chiamata iscritta nella modalizzazione sessuale della natura umana. *L'inclinatio naturae* è il chiaro presupposto dell'istituto matrimoniale, cfr. anche H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello “ius connubii” nel sistema matrimoniale canonico*, Milano 2004, pp. 373-417.

confusione tra l'incapacità e la mera difficoltà. Il richiamo alla verità sul matrimonio ha quindi una diretta concretizzazione nell'impostazione dei giudizi e nella correzione degli scompensi rilevati.

## 9.2. La promozione della giustizia penale

Benedetto XVI, prima come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>231</sup>, poi come Sommo Pontefice, si è trovato a gestire una delle più gravi emergenze criminali nella storia della Chiesa<sup>232</sup>. Lo scandalo della pedofilia, ma non solo, è stato un vero uragano o ciclone per la barca di Pietro e il Papa ha avuto l'indubbio merito di tenerne con nervi saldi e mano ferma il timone<sup>233</sup>. In tale frangente anzi l'anziano e pacato Pastore ha alzato, per così dire, la voce e il bastone per difendere il suo gregge. Il *sensu del diritto e del rigore* dimostrato non è una smentita della sua indole mite e benevola ma una riprova esistenziale del fatto che l'autentica carità non sminuisce certo il ruolo e l'importanza della giustizia. Il popolo di Dio deve peraltro misurarsi con la possibile degenerazione e perversione dell'uomo peccatore nel suo stesso seno e perfino nei suoi ministri. Il riconoscimento amaro e sofferto del male e la sua solerte contravvenzione è un dato di realismo e di prudenza nell'esercizio dell'autorità. L'omissione e la debolezza della reazione al contrario può nuocere alla salute dell'organismo ecclesiale non meno degli stessi germi d'infezione.

Il rilievo della materia penalistica nell'animo di Benedetto XVI indica che, al di là dell'operatività e fattività del suo intervento, la contingenza criminale ha un preciso riscontro nel suo orizzonte mentale: l'assicurazione della giustizia è un'indispensabile risposta cristiana alla violazione dell'ordine sociale<sup>234</sup>. La potestà coercitiva è dunque parte integrante della guida della comunità *in hoc saeculo*. In diverse occasioni il Pontefice ha ribadito il collegamento della cura pastorale con la giustizia e la perniciosità dell'antigiuridismo pratico e operativo<sup>235</sup>: il diritto – in tutta la sua estensione, anche sanzionatoria – è condizione dell'amore<sup>236</sup>. Per ricostruire la *mens* del Papa risulta illuminante l'esame della situazione svolto nel colloquio con Peter Seewald: «È interessante, a questo proposito, quello che mi ha detto l'arcivescovo di Dublino. Diceva che il Diritto penale ecclesiastico sino alla fine degli anni Cinquanta ha funzionato; certo, non era completo – in molto lo si potrebbe criticare – ma in ogni caso veniva applicato. A partire dalla metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire. (...) In quell'epoca anche persone molto capaci hanno subito uno strano oscuramento del pensiero.

---

<sup>231</sup> Nel 2002, in cui si cominciano a riportare dati relativi al fenomeno, *L'attività della Santa Sede 2002 (pubblicazione non ufficiale)*, Città del Vaticano 2003, riportava: «Nel trascorso anno 2002, pertanto, sono giunte all'Ufficio Disciplinare della Congregazione, da ogni parte del mondo cattolico, varie segnalazioni concernenti soprattutto delitti *contra Sextum Decalogi praeceptum*, commessi da sacerdoti e diaconi con giovani di ambo i sessi, minori di età. Molto numerosi sono stati anche i ricorsi – che il Dicastero ha dovuto prendere in esame – di chierici che si ritengono colpiti ingiustamente dai provvedimenti adottati nei loro confronti dai rispettivi Vescovi» (p. 690). L'anno dopo rilevava: «Nel 2003 gran parte dell'attività dell'Ufficio Disciplinare è stata assorbita dal preoccupante problema degli abusi sessuali perpetrati da chierici (diaconi e sacerdoti) a danno di minori» (p. 645).

<sup>232</sup> Bisogna sempre tener conto del fatto che lo scalpore mediatico è stato non poco alimentato e amplificato dalla strumentalità e tendenziosità della stampa laicista. Più del problema, comunque grave e oggettivo, della tutela dei minori l'orientamento scandalistico dei media ha messo in luce la colpa dei ministri e le omissioni della gerarchia ecclesiastica.

<sup>233</sup> «Quando il pericolo è grande non si può scappare. Ecco perché questo sicuramente non è il momento di dimettersi. È proprio in momenti come questo che bisogna resistere e superare la situazione difficile. È questo il mio pensiero. Ci si può dimettere in un momento di serenità, o quando semplicemente non ce la si fa più. Ma non si può scappare proprio nel momento del pericolo e dire: "Se ne occupi un altro"» (RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Luce del mondo*, p. 53).

<sup>234</sup> La carità presuppone sempre la giustizia, a maggior ragione quando riguarda l'aspetto minimo e più basilare della convivenza sociale.

<sup>235</sup> Circa la portata dell'antigiuridismo, cfr. J. HERRANZ, *Crisi e rinnovamento del Diritto della Chiesa*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis iuris canonici, diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, pp. 29-54 e C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 3-89.

<sup>236</sup> *Supra* nt. 157.

Oggi dobbiamo imparare nuovamente che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata: in questo senso nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena»<sup>237</sup>. L'assenza della repressione e del controllo sociale ha prodotto autentici scempi e stragi nel corpo mistico di Cristo. La supposizione di una completa revisione dello spirito e dell'impostazione del diritto penale, che pure aveva animato il dibattito postconciliare<sup>238</sup>, ha trovato allora una pronta smentita nella vita e nei fatti. La promozione della giustizia penale comporta anche il riconoscimento della bontà e santità del rimedio. La condanna e la pena sono beni essenziali, ancorché dolorosi, della comunione. Alla vigilanza si accompagna l'efficacia dell'intervento. La concretezza del giusto è indissociabile ad esempio dalla solerzia e tempestività delle misure. Carenze, lentezze e ritardi possono facilmente trasformarsi volente o nolente in forme di connivenza e complicità. Benedetto XVI ha insomma riconosciuto senza mezzi termini il danno epocale causato dall'oblio del diritto<sup>239</sup>.

La promozione della giustizia penale, oltre alla valenza concettuale, ha un *riscontro pratico*. Tale valore si è concretizzato infatti nell'incentivo alla repressione dei delitti e nella revisione dei meccanismi tecnici di reazione ai reati. Il dato più confortante appare l'ingente carico di lavoro smaltito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede negli ultimi anni<sup>240</sup>. La giustizia penale, ancorché quasi per reazione talora in maniera nervosa e impulsiva, ha insomma ricominciato a funzionare. Le iniziative ordinarie più rilevanti riguardano invece: l'aggiornamento delle *Normae de gravioribus delictis*<sup>241</sup>, la concessione di facoltà speciali<sup>242</sup> e l'iniziativa volta alla novellazione dell'intero Libro VI del codice<sup>243</sup>. Per quanto le disfunzioni registrate sembrano addebitabili più ai limiti e alla *forma mentis* degli operatori che alle insufficienze del sistema<sup>244</sup>, il miglioramento della funzionalità ed efficienza dello strumentario tecnico è sicuramente apprezzabile. Al di là dei possibili limiti derivanti dall'elaborazione di provvedimenti normativi generali (si pensi soprattutto alla revisione codiciale) in una situazione convulsa e di emergenza, è indubbio il valore della focalizzazione del problema e conclamato il desiderio di contribuire alla causa della giustizia *opere et veritate*.

### 9.3. L'ermeneutica del diritto ecclesiale

A proposito dello *ius Ecclesiae* si potrebbero esaminare ovviamente anche altri settori di specifica preoccupazione e intervento di Benedetto XVI, ad esempio il diritto liturgico o l'assetto

---

<sup>237</sup> BENEDETTO XVI, *Luce del mondo...*, p. 47.

<sup>238</sup> Solo per citare un paio di voci che hanno avuto una certa risonanza: P. HUIZING, *Delitto e pena nella Chiesa*, «Concilium», 3 (1967), pp. 129-145; L. GEROSA, *La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale*, Fribourg 1984. In generale sugli equivoci circa l'impostazione del diritto penale canonico contemporaneo, cfr. il ns. *Il rapporto tra delitto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, «Ius Canonicum», 53 (2013), pp. 210-214.

<sup>239</sup> Un discorso non troppo dissimile potrebbe essere svolto per gli "abusi liturgici", realtà cui pure il Papa è stato particolarmente sensibile. Occorre precisare comunque che il fattore giuridico non si limita solo a contrastare la patologia dell'organismo ecclesiale, assicura soprattutto la fisiologia della comunità salvifica.

<sup>240</sup> *L'attività della Santa Sede 2010 (pubblicazione non ufficiale)*, Città del Vaticano 2011, riporta ad es. l'apertura di 643 pratiche da parte dell'Ufficio disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede, delle quali l'82% riguarda *graviora delicta* (p. 440).

<sup>241</sup> Cfr. *supra* nt. 70.

<sup>242</sup> Cfr. *supra* nt. 60.

<sup>243</sup> La completa revisione del libro VI è una ponderosa operazione in atto presso il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, cfr. anche *supra* nt. 30. Precisa *L'attività della Santa Sede 2010*: «In ottemperanza a quanto indicato dal Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell'Udienza concessa ai Superiori del Dicastero, il Pontificio Consiglio ha provveduto ad istituire vari gruppi di studio riguardanti questioni di diritto penale, processuale, matrimoniale, patrimoniale e rapporti tra CIC e CCEO. I Gruppi si sono riuniti con cadenza mensile fino alla preparazione di concrete proposte attualmente in via di approfondimento e consultazione» (pp. 821-822).

<sup>244</sup> Cfr. il ns. *Il rapporto tra delitto e peccato...*, pp. 200-201 e 218-221.

dell'organizzazione ecclesiastica<sup>245</sup>, ci sembra però che l'ambito matrimoniale e penale costituiscano le due branche principali d'assillo e d'azione. Preferiamo invece dedicare conclusivamente una certa attenzione all'*epistemologia* e all'*ermeneutica* stessa del diritto ecclesiale. Ci pare infatti che il *munus* petrino benedettino abbia illuminato soprattutto il senso e il contenuto della missione del canonista. L'insistenza sull'essenza e sulla prudenza costituiscono le direttive portanti del magistero di Benedetto XVI. La *concezione euristica e sapienziale del diritto* rappresenta forse il più prezioso legato del Papa ai giuristi della Chiesa. Tale impostazione trova puntuale riscontro nella materia matrimoniale ma trascende questo campo e si estende a tutto l'orizzonte della giuridicità canonica.

Nel contesto ecclesiale un nodo frequente e problematico è il rapporto tra diritto e pastorale, tra giustizia e carità, tra ordine e carisma. La *salus animarum* funge spesso da "formula magica" per superare tanto il rigore quanto il garantismo della legge ecclesiastica<sup>246</sup>. Fermo restando la rettitudine e la presunzione di ricerca del bene, l'arrendevolezza e la remissività nella persecuzione del dovuto nuoce non meno dell'arroganza o dell'arbitrio del potere. Tali opposti atteggiamenti di falsa indulgenza o di disinvolta autorità proprio per la bonarietà e la preposizione gerarchica insita nella comunità cristiana sono rischi tutt'altro che remoti nella Chiesa. Benedetto XVI ha voluto ripetutamente chiarire che la *ricerca della verità* è l'univoco criterio per *coniugare ciò che è giusto con la cura della persona*, il punto di convergenza tra lo strumento tecnico e il servizio umano, la complementare integrazione di forma e sostanza<sup>247</sup>. Il primo Discorso alla Rota è stato dedicato proprio all'armonia tra diritto e pastorale ed il Papa è tornato spesso sul punto. L'*intentio* dichiarata della *Dignitas connubii*, che costituisce l'estremo e quasi profetico lascito di Giovanni Paolo II ai canonisti, di cui il Successore ha suffragato la forza e l'importanza<sup>248</sup>, è il superamento da parte di tutti gli operatori del formalismo e del soggettivismo interpretativo<sup>249</sup>. Papa Benedetto a sua volta ha chiaramente percepito e stigmatizzato *i vizi* – solo apparentemente contrastanti – *del legalismo e del pastoralismo*<sup>250</sup>. La concezione istituzionale del processo, già proposta da Pio XII<sup>251</sup>, è stata fatta propria e, per così dire, estesa all'intero fronte canonico dall'emerito Pontefice.

In linea più generale il Papa tedesco ha contribuito a sviluppare la *concezione e l'interpretazione della legge canonica in senso realista*. Il riferimento alla conformazione ontologica dell'oggetto considerato e l'insopprimibile fedeltà al dato soprannaturale che l'illumina sono i parametri dell'arte del giusto<sup>252</sup>. Il canone ermeneutico fondamentale di ogni norma e prescrizione è dunque la stessa realtà regolata<sup>253</sup>. L'imprescindibile riferimento alla lettera della

---

<sup>245</sup> Cfr. *supra* il riscontro e il dibattito relativo al m. p. *Summorum Pontificum* (nt. 41) o il riassetto delle competenze della Curia Romana (nt. 42).

<sup>246</sup> Cfr. la ns. voce *Salus animarum*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (coord. y dir.), *Diccionario general de derecho canónico*, VII, Pamplona 2013, pp. 134-139.

<sup>247</sup> Cfr. *supra* ntt. 76 e 77.

<sup>248</sup> Cfr. *supra* ntt. 76, 79 e 80.

<sup>249</sup> «In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali» (Proemio *Dignitas connubii*).

<sup>250</sup> La radice comune di tali deviazioni risiede nell'allontanamento dal fondamento ontologico del fatto di diritto e dalla erronea supposizione della prevalenza dell'idea (o, piuttosto, dell'ideologia) dell'interprete rispetto al riconoscimento della doverosità insita nella natura delle cose.

<sup>251</sup> Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2.X.1944, «AAS», 36 (1944), pp. 281-290; J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, pp. 451-463.

<sup>252</sup> I criteri interpretativi essenziali del giurista ecclesiale *ad mentem Papae* paiono l'individuazione delle caratteristiche del bene considerato e il rispetto sostanziale del *sensus Ecclesiae*, fondendo armonicamente il piano naturale e quello soprannaturale.

<sup>253</sup> «Conviene osservare, a questo proposito, che per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della

disposizione e all'esegesi del testo<sup>254</sup> cede allora il passo all'esame globale della relazione di debito e alla razionalità della regolamentazione. L'adombrato richiamo ai principi dell'esegesi biblica<sup>255</sup> fa supporre il cosciente desiderio di evitare anche nella scienza canonica il riduzionismo e l'impovertimento del "diritto del Codice"<sup>256</sup>. Oltre alla sistematicità, importanti possono risultare i riferimenti alla continuità vitale e alla congruenza teleologica e trascendente nell'approccio del giurista ecclesiale. Il discorso ermeneutico si estende alla considerazione di tutto lo *ius in Ecclesia*. Negli insegnamenti di Benedetto XVI il diritto canonico non è certo il complesso delle leggi ecclesiastiche ma l'insieme delle realtà giuridiche nella Chiesa<sup>257</sup>. La visione proposta, ancorché non troppo concettualizzata e formalizzata, supera dunque una concezione ordinamentale o disciplinare del fenomeno giuridico. Il compito del canonista è in definitiva quello di scoprire e custodire l'ordine della creazione redenta. L'apertura al trascendente e la profonda umanità degli operatori contraddistinguono la giustizia ecclesiale e corroborano la funzione epistemica del giusto.

## CONCLUSIONE

### 10. Un'indimenticabile lezione di riforma nella continuità

Dalla sommaria panoramica delle fonti e dall'analisi del pensiero benedettino presentata emerge che la specificità dell'apporto del ministero petrino di Benedetto XVI al tema giuridico concerne principalmente due aspetti: l'*approfondimento critico delle basi del pensiero moderno* e la *denuncia profetica delle deviazioni e degli sbandamenti presenti*.

La levatura morale e intellettuale del Pontefice fa sì che si sia posto come acuto osservatore e testimone coscienzioso del nostro tempo, spettatore critico e profetico al contempo. La chiara denuncia nei confronti della cultura secolare, non è priva di ricadute e applicazioni anche in ambito canonistico.

L'emerito Papa ha saputo dunque individuare acutamente e lucidamente la ragione della crisi nella teoria e nella pratica della giustizia contemporanea e ha delineato la strada, probabilmente lunga e laboriosa, da percorrere: ricollegare il dover essere all'essere, cogliere il linguaggio della natura e ampliare la prospettiva d'osservazione del giurista<sup>258</sup>. Si tratta in pratica di un *pressante invito ad allargare gli orizzonti della razionalità giuridica*.

Fermo restando il pregio e valore del contributo teoretico, merita una valutazione molto positiva anche l'*incisività e la fermezza dei concreti richiami pontifici*. L'accurata tutela della vita, del matrimonio, della sessualità, dell'ambiente, della libertà d'insegnamento e di religione, ecc. non costituisce una difesa d'ufficio o un compito di routine, ma la chiara dimostrazione della *sinergia tra scienza e prassi della giustizia*. Il magistero pontificio d'altronde ben manifesta la preoccupazione della Chiesa per la protezione e lo sviluppo integrale della persona umana. All'insegnamento del Vicario di Cristo non si richiede tanto di essere brillante e illuminante quanto di essere araldo fedele del messaggio di salvezza. Vale la pena tra l'altro sottolineare che, essendo il diritto scienza eminentemente pratica, la misura dell'efficacia e pregnanza di un ammonimento è indissociabile dal concreto rispetto e attribuzione del dovuto. In questa chiave acquistano maggior

---

realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica» (*Discorso alla Rota 2012*, nt. 82).

<sup>254</sup> Cfr. can. 17.

<sup>255</sup> È significativo che nello stesso *Discorso alla Rota del 2012* si richiamino alcuni principi dell'es. ap. postsinodale *Verbum Domini*, 30.IX.2010, «AAS» 102 (2010), p. 718.

<sup>256</sup> Così come nella delineazione della specificità del cristianesimo si mette in guardia dalla "religione del Libro" (CCE, n. 108), nell'ambito canonico conviene prendere le distanze dal riduzionismo del "diritto del Codice". Nel settore giuridico, a differenza di quello scritturistico, il Papa non si muove da specialista ma da attento osservatore, ma, così come ha voluto recuperare il senso spirituale e il dato di fede nell'approccio storico-critico (cfr. i tre volumi su Gesù di Nazaret, nt. 137), il suo messaggio sembra supporre un analogo tentativo di svolta e rivitalizzazione nell'approccio allo *ius*.

<sup>257</sup> Cfr. principalmente *supra* nt. 84.

<sup>258</sup> Lo sforzo da compiere è quello di passare costantemente dal testo alla realtà, dalla norma al bene, dalla regola al fondamento.

valore e peso anche i ripetuti appelli alla custodia dei diritti fondamentali della persona conculcati e minacciati dal relativismo ideologico.

Lasciando da parte gli interventi giurisdizionali, l'*apporto più prezioso* del ministero di Benedetto XVI ci pare che concerne *più la concezione del diritto in generale che il diritto canonico in particolare*. Tale percezione tuttavia si ridimensiona ampiamente se si considera che il canonista è *in primis* un giurista<sup>259</sup>. Il sapere canonico peraltro non è del tutto immune dalle deficienze e restrizioni della scienza secolare almeno per quanto riguarda l'aspetto legalistico e volontaristico. In questo senso si può dire che il Pontefice ha cercato quindi di curare la cecità di una parte considerevole della scienza secolare e di aprire gli orizzonti e le categorie dei canonisti. Benedetto XVI lascia dunque alla Chiesa e al diritto un generoso "assegno in bianco" che toccherà ai giuristi riempire e compilare... Il criterio additato per l'ermeneutica conciliare (la riforma nella continuità<sup>260</sup>) è anche una buona guida per comprendere lo spirito e l'indirizzo del generoso servizio prestato. Papa Benedetto nel suo magistero giuridico ha incarnato quel programma di rinnovamento nel segno della tradizione che la Chiesa continuamente anela. L'emerito Professor Ratzinger ha lasciato dunque un'indimenticabile lezione di metodo e di stile oltre che di estro e di sapienza. La più banale ma sentita conclusione non può che essere: grazie Santo Padre!

---

<sup>259</sup> Cfr. *supra* nt. 13.

<sup>260</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22.XII.2005, «AAS», 98 (2006), pp. 45-53.